

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 136

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 gennaio 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D85/15

Roma 9 gennaio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente

ai fini dell'espressione dei pareri previsti dall'articolo 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, trasmetto lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014.

Cui salute

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è adottato in base all'art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154; (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2014, n. 251).

Tale disposizione delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo finalizzato a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o autorità di *law enforcement*) dei Paesi dell'Unione Europea.

In proposito, è opportuno premettere che l'atto normativo comunitario - il cui termine di recepimento, inizialmente fissato al 19 dicembre 2008, è stato poi prorogato al **1° dicembre 2014** dal Trattato di Lisbona – si muove nel solco delle politiche europee già definite con il Programma dell'Aja del 2005 che individuano alcuni obiettivi prioritari nell'intento di perseguire il “rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione Europea”.

Tra tali obiettivi viene espressamente indicata l'esigenza di rendere più celere ed efficace la circolazione delle informazioni tra le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri, considerato elemento essenziale per una più incisiva cooperazione nel contrasto ai fenomeni delinquenziali di maggiore pericolosità sociale, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Su queste premesse, la decisione quadro 2006/960/GAI (nel prosieguo solo decisione quadro) prevede che gli Stati membri, e quelli associati all'*acquis* di Schengen, oggi Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, adottino le opportune misure normative per reimpostare la cooperazione di polizia secondo il principio di disponibilità, in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare “liberamente” nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali.

In questo senso, l'atto normativo comunitario prefigura l'adozione di un modulo in cui l'autorità di contrasto di uno Stato membro o associato Schengen può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini prestabiliti, salvo che non ricorrano alcuni particolari motivi di diniego tassativamente individuati.

Le previsioni recate dalla decisione quadro sono di natura eminentemente procedurale. Esse, infatti, non richiedono l'implementazione di nuovi sistemi di scambio diretto di dati, stabilendo, piuttosto che le informazioni e l'*intelligence* sia no veicolati attraverso gli strumenti già esistenti di circolazione informativa, quali: il Sistema Informativo Schengen (SIS), Europol, Interpol.

Svolta questa premessa, occorre ricordare che l'art. 6 della legge n. 154/2014 ha delegato il Governo ad adottare - entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge (**12 novembre 2014**) e secondo le procedure stabilite dall'art. 31, commi 2, 3, 5 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla ripetuta decisione quadro.

In esercizio di tale delega legislativa, è stato predisposto il presente provvedimento che si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.



Il **Capo I** (artt. 1 e 2) contiene le disposizioni di carattere generale.

Più in dettaglio, l'**art. 1**, ai commi 1 e 2, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, precisando che l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro non pregiudica l'applicazione degli accordi sottoscritti con altri Stati membri o non appartenenti all'Unione Europea in materia di cooperazione giudiziaria.

I commi 3 e 4 recano, invece, norme di carattere definitivo, tra le quali meritano di essere segnalate:

- la definizione di cui al comma 3, lett. a), la quale – in conformità al criterio di delega recato dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014 – stabilisce che per “autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge”, si intendono le Forze di polizia come definite dall'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- la definizione di cui al comma 3, lett. d), la quale, riprendendo la previsione dell'art. 2, paragrafo 1, lett. d) della decisione quadro, specifica che, ai fini del presente provvedimento, per informazioni o *intelligence*, si intendono esclusivamente le informazioni e i dati detenuti o accessibili da parte delle autorità di contrasto nazionale, degli Stati membri o associati Schengen. Restano, quindi, esclusi dal “perimetro” di applicazione del presente decreto, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, le informazioni e i dati detenuti dagli Organismi di informazione e sicurezza nazionali o degli altri Stati membri o associati Schengen;
- la definizione di cui al comma 3, lett. e), la quale “traduce” l'espressione “indagine penale”, contenuta nell'art. 2, paragrafo 1, lett. b) della decisione quadro, in “procedimento penale”;
- la definizione di cui al comma 3, lett. f), la quale precisa che, per “mezzi coercitivi” – nozione affatto nuova per l'ordinamento interno – si intendono le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova svolte nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti o accertamenti disposti, al di fuori del procedimento penale, dall'Autorità giudiziaria o da altre Autorità amministrative necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti **non acquisibili** dalle Forze di polizia;
- la definizione di cui al comma 3, lett. g). Giusta quanto richiede il principio di delega legislativa di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), n. 2, la previsione riporta la nozione di “operazione di *intelligence* criminale” dettata dall'art. 2, paragrafo 1, lett. b) della decisione quadro. In questa sede, pare opportuno specificare che, per l'ordinamento interno, rientrano in tale nozione le attività informative e di analisi espletate dalle Forze di polizia, nell'esercizio dei compiti ad esse de mandati dalla legge, al di fuori del procedimento penale. Ricadono, dunque, nel concetto di “operazione di *intelligence* criminale” le attività informative e investigative, svolte anche d'iniziativa dalle Forze di polizia, per la prevenzione dei reati, nonché le attività di indagine svolte nell'ambito dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- le definizioni di “punto di contatto” nazionale o di altro Stato membro o associato Schengendi cui al comma 3, lett. h) e i), che individuano l'organo delle Autorità di *law enforcement* competente a trasmettere le informazioni o l'*intelligence* richieste con procedura d'urgenza;
- la definizione di “reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo”, di cui al comma 4 lett. d). A questo proposito va sottolineato che la decisione quadro evoca la



categoria di reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, per limitare il ricorso alla richiesta con procedura d'urgenza o comunque da assolvere in termini ristretti solo alle informazioni e l'*intelligence* relativi a tali reati, come definiti dalle legislazioni dei Paesi membri o associati Schengen (art. 4, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro).

Il criterio di delega recato dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 3, del D. Lgs. n. 154/2014 consente il ricorso ai predetti modelli "accelerati" di comunicazione per le richieste riguardanti dati riferibili sia alle predette fattispecie incriminatrici (coincidenti, nel nostro ordinamento, con quelli indicati agli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69), sia ai "reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali".

L'attuazione di tale principio di delega rende necessario individuare nel quadro definitorio l'ambito contenutistico della nozione di questa ulteriore categoria di reati, sul presupposto che, in linea di principio, la connessione può ricorrere non solo quando il reato costituisce "mezzo" o "strumento" per la commissione di un furto di identità, ma anche nei casi in cui rappresenti il fine dell'azione criminosa.

Tenuto conto di ciò, al fine di evitare un'eccessiva dilatazione del novero dei "reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali" che avrebbe determinato non trascurabili problemi applicativi, si è ritenuto di precisare, con la norma definitoria in commento, che rientrano nel predetto novero i reati "commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali".

L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento che riguarda lo scambio di informazioni o *intelligence* su richiesta o spontaneo (cioè di iniziativa) tra le autorità di contrasto nazionali e quelle degli Stati membri o associati Schengen, nonché con Europol e Eurojust.

La disposizione enuncia, inoltre, il principio che tale scambio di informazioni avviene nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine.

In attuazione dell'art. 2, paragrafo 1, lett. a) della decisione quadro, il comma 3 precisa che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano agli Organismi di informazione e sicurezza facenti parte del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica (DIS, AISE e AISI), nonché al Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) dello Stato Maggiore della Difesa. Il RIS svolge, infatti, compiti di carattere tecnico militare, di polizia militare ed informativa per la tutela delle Forze Armate all'estero (art. 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124). Esso quindi rientra nella nozione di "servizi e unità" competenti nel campo della sicurezza nazionale che la stessa decisione quadro esclude dal proprio ambito di applicazione.

Le disposizioni del **Capo II** (articoli da 3 a 6) disciplinano le modalità con le quali le autorità di contrasto nazionale (cioè, come detto, le Forze di polizia) richiedono informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement* degli altri Stati membri o dei Paesi associati Schengen.

In particolare, l'art. 3 focalizza l'attenzione sui presupposti della richiesta, precisando che essa può essere formulata, nel rispetto del principio di "non eccedenza", solo a fini di individuazione, prevenzione o indagine su un reato e che inoltre essa può essere avanzata quando vi sono sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni e l'*intelligence* si trovino nello Stato alla cui autorità ci si rivolge.



L'art. 4 regola, invece, le modalità di presentazione della richiesta di informazioni o *intelligence*.

La disposizione stabilisce che la richiesta deve essere presentata attraverso uno dei canali di collaborazione di polizia già oggi esistenti, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro. In tale formulario devono essere sempre riportati i dati specificati dal comma 4 in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo atto comunitario e deve essere indicato, tenendo conto delle effettive esigenze informative da soddisfare, entro quali termini, tra quelli ivi riportati, è attesa la risposta dall'autorità di *law enforcement* interpellata.

Il comma 2 è dedicato alle richieste di informazioni o *intelligence*, la cui acquisizione rivesta carattere d'urgenza. La norma, in particolare, definisce la tipologia dei reati per cui può essere formulata la richiesta (richiesta concernente i reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002). Essa, inoltre, precisa che deve essere presentata all'apposito punto di contatto individuato dallo Stato destinatario.

L'art. 5 disciplina i termini di utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta ovvero in deroga alle condizioni o prescrizione imposte dall'autorità di *law enforcement* interpellata.

Il comma 1 sancisce il principio per cui l'autorità nazionale di contrasto utilizza le informazioni o l'*intelligence* ottenute per le finalità per cui esse sono state richieste ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica. In ogni caso tale utilizzazione avviene nel rispetto delle eventuali condizioni o restrizioni ovvero esigenze di segretezza comunicate dall'autorità di *law enforcement* del Paese membro o associato Schengen.

Il comma 2 prevede che l'utilizzazione per scopi diversi da quelli dell'originaria richiesta, è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione da parte dell'autorità di *law enforcement* del Paese membro o associato Schengen.

I commi 3, 4 e 5 disciplinano il caso in cui l'utilizzazione per finalità diverse da quelle dell'originaria richiesta debba essere effettuata, per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti dalla legge a favore del Parlamento, dell'Autorità Giudiziaria o organismi indipendenti. Viene previsto che in queste ipotesi l'autorità nazionale di contrasto acquisisca il preventivo parere dall'omologo organo del Paese membro o associato Schengen e che di tale parere si tenga per quanto possibile conto ai fini dell'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence*.

L'art. 6 stabilisce che le informazioni e l'*intelligence* possono essere utilizzati come prova o elementi di prova solo previa autorizzazione dell'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen che li ha forniti. Viene previsto che tale autorizzazione possa essere richiesto sia all'atto dell'originaria richiesta di informazioni o di *intelligence*, sia in un momento successivo; in tal caso, però, l'autorizzazione deve essere domandata tramite i canali di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri o associati Schengen (commi 1 e 2).

Il comma 3 mira a dare attuazione al principio di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014 che impone al legislatore delegato di "*valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti*".



Prima di entrare nel merito della soluzione adottata, è utile premettere che la base giuridica della decisione quadro si rinviene nelle norme del Trattato sull'Unione Europea che fissano i principi-cardine della cooperazione di polizia (artt. 30 e 34 del Trattato sull'Unione europea versione ante trattato di Lisbona, oggi artt. 87 e 88). L'atto normativo comunitario non incide sul diverso ambito della cooperazione giudiziaria.

Conseguentemente, l'art. 1, paragrafo 5, della decisione quadro esclude qualsiasi obbligo di prevedere l'utilizzo di mezzi coercitivi (quindi i mezzi di indagine riservati all'Autorità Giudiziaria) al fine di ottenere le informazioni o *intelligence* oggetto richieste da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen. Infatti, lo scambio di informazioni acquisite con tali mezzi si iscrive unicamente nel contesto della cooperazione giudiziaria e si realizza attraverso il ricorso agli strumenti rogatoriali.

La decisione quadro si riferisce, dunque, a due diverse categorie di dati che possono formare oggetto della cooperazione di polizia:

- i dati che l'autorità di contrasto già possiede o può comunque acquisire attraverso la consultazione di banche dati senza che sia necessario un nulla osta o un provvedimento di acquisizione dell'Autorità Giudiziaria (cd. *fast track*);
- le informazioni che l'autorità di contrasto possiede in quanto frutto di "atti coercitivi" già compiuti e che possono essere trasmessi solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria (cd. *second track*) e sono utilizzabili, in linea generale, solo a fini investigativi.

L'attuazione del criterio di delega legislativa di cui al ricordato art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014 va, dunque, modulata in ragione di queste due diverse tipologie di informazioni o *intelligence* che possono formare oggetto dello scambio regolato dalla decisione quadro.

Tale criterio di delega non è, infatti, riferibile ai dati presenti nelle banche dati accessibili alle autorità di contrasto di un Paese membro o associato Schengen, atteso che essi possono essere attinti senza necessità di provvedimenti autorizzatori dell'Autorità Giudiziaria (si pensi ai dati degli archivi informatici relativi ai veicoli), ma piuttosto ai dati precedentemente acquisiti con mezzi coercitivi dalla stessa autorità e che formano oggetto della richiesta avanzata dalle Forze di polizia nazionali. Solo con riguardo a tali dati si può, infatti, porre un problema di eventuale violazione delle norme stabilite in tema di rogatoria, violazione per la quale l'art. 729 c.p.p. commina la sanzione dell'inutilizzabilità.

In ossequio al principio di delega, occorre quindi prevedere che l'eventuale utilizzabilità probatoria di tale categoria di informazioni presupponga che l'interessato abbia avuto la possibilità giuridica di esercitare diritti e facoltà difensive nella sede estera di loro formazione o acquisizione.

In questo senso, il comma 3, fa, innanzitutto salva l'applicabilità anche al contesto in esame dell'art. 78 del D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 che disciplina l'acquisizione di atti di un procedimento penale straniero.

Nel contempo, la norma stabilisce che le informazioni o l'*intelligence* detenute dalle autorità di *law enforcement* degli altri Paesi o associati Schengen in conseguenza di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facoltà in sede di formazione o acquisizione all'estero.



Il Capo III (articoli dal 7 al 15) disciplina la richiesta di informazioni o *intelligence* presentata alle Forze di polizia italiane da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen e si articola in due Sezioni.

La Sezione I (articoli dal 7 al 9) comprende le norme che definiscono le condizioni di ammissibilità della richiesta.

In particolare, l'art. 7 precisa che la richiesta di informazioni o *intelligence* può provenire esclusivamente da un'autorità di *law enforcement* o dall'organo designato come punto di contatto di un altro Paese membro o associato Schengen.

L'art. 8 stabilisce che le autorità di contrasto nazionali (Forze di polizia) possono comunicare le informazioni o l'*intelligence* nella propria disponibilità, ancorché acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta. La norma precisa, altresì, che le disposizioni del presente provvedimento non obbligano le Forze di polizia a comunicare informazioni o *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi a un'Autorità Giudiziaria di un Paese membro o associato Schengen e che, comunque, l'utilizzazione per questi fini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal successivo art. 15.

L'art. 9 disciplina i casi in cui l'autorità di contrasto nazionale può rifiutare la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* richieste.

Coerentemente con i principi dettati dalla decisione quadro (artt. 3, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, e 10) e i criteri di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. f), g) e h) della legge n. 154/2014, la disposizione prevede che la comunicazione può essere rifiutata quando le informazioni o l'*intelligence* sono coperte da segreto di Stato o da segreto di indagine; quando la loro comunicazione sia tale da recare un danno alla sicurezza dello Stato ovvero pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o un'operazione di *intelligence* criminale; quando le informazioni siano state comunicate da un Paese membro o associato Schengen con vincoli di utilizzabilità e conoscibilità, salvo che lo stesso Paese non acconsenta alla loro trasmissione (comma 1).

Inoltre, viene previsto che la comunicazione può essere rifiutata quando la richiesta ecceda palesemente le finalità per cui essa viene avanzata (comma 2), ovvero quando essa si riferisca ad un reato punito dalla legge italiana con la pena della reclusione o dell'arresto inferiore ad un anno (comma 3, lett. a)). Infine, viene previsto che possa essere rifiutata la comunicazione dell'identità degli informatori di cui all'art. 203 c.p.p.. Tale previsione tiene conto del fatto che, come noto, il segreto sull'identità degli informatori è opponibile all'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale. Pertanto l'inclusione di questa fattispecie tra i casi di rifiuto è coerente con i principi della decisione quadro, la quale richiede di prevedere un regime di scambio transfrontaliero di informazioni che non sia più rigoroso rispetto alle condizioni imposte dalla legislazione nazionale in tema comunicazione delle medesime informazioni di polizia (art. 3, paragrafo 3, della decisione quadro).

La Sezione II (articoli da 10 a 15) disciplina gli aspetti procedurali relativi alla richiesta e comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*.

L'art. 10 reca le disposizioni generali in materia, prevedendo che le autorità nazionali di contrasto o il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato, presentate attraverso uno dei canali di cooperazione di polizia, utilizzando l'apposito formulario previsto dalla decisione quadro. La norma prevede, inoltre, che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale comunicano le informazioni o l'*intelligence* attraverso il canale di



comunicazione utilizzato dall'organo richiedente del Paese membro o associato Schengen e nella lingua prevista dalle normative che regolano quest'ultimo.

L'art. 11 disciplina il procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, destinato ad applicarsi alle richieste di informazioni che non rivestono carattere di urgenza o che non si riferiscono a informazioni coperte da segreto di indagine, le quale trovano la disciplina nei successivi artt. 12 e 13.

Il citato art. 11 prevede che l'autorità nazionale di contrasto risponda nel termine di sette giorni quando alle richieste vertenti su reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI e in quattordici giorni negli altri casi. Laddove non è possibile rispettare tali termini, l'autorità nazionale di contrasto comunica i motivi del ritardo e i termini entro i quali potrà essere soddisfatta la richiesta.

L'art. 12 regola la procedura d'urgenza di comunicazione delle informazioni e dell'*intelligence*. E' previsto che tale procedura si applichi quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: sussistono motivi di urgenza connessi allo svolgimento di un'indagine penale o a un'operazione di *intelligence* criminale; la richiesta verte sui reati di cui all'art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; le notizie oggetto della richiesta stessa sono conservate in una banca dati accessibile alle autorità nazionali di contrasto. In tali ipotesi, è previsto che il punto di contatto nazionale comunica la risposta nel termine di otto ore. Qualora ciò non sia possibile o risulti eccessivamente gravoso, tale termine può essere prorogato a tre giorni.

L'art. 13 disciplina il procedimento di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* assistite dal segreto di indagine.

Coerentemente con il principio di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. i) della legge n. 154/2014, viene previsto che in tale ipotesi la comunicazione può avvenire solo previa autorizzazione richiesta dell'Autorità giudiziaria competente, autorizzazione che deve essere richiesta dall'autorità nazionale di contrasto o dal punto di contatto nazionale interpellati.

L'art. 14 individua le condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione da parte delle autorità di *law enforcement* degli altri Paesi membri o associati Schengen delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate ai sensi del presente decreto.

A tal proposito, viene previsto che l'eventuale utilizzo per finalità diverse da quelle indicate nell'originaria richiesta debba essere preventivamente autorizzato dall'autorità nazionale di contrasto o dal punto di contatto nazionale (commi 1 e 2). Viene, inoltre, previsto che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale possano, all'atto della comunicazione, rendere nota l'eventuale necessità di assicurare la riservatezza delle informazioni o dell'*intelligence* per salvaguardare esigenze di segretezza dei procedimenti penali, nonché altre condizioni e/o restrizioni di utilizzazione o comunicazione che si rendono necessarie o opportune in base alle vigenti norme del diritto interno o connesse all'indagine penale o operazione di *intelligence* criminale, nell'ambito dei quali è avvenuto lo scambio di dati (comma 3). E' previsto che possano chiedere allo Stato membro o associato Schengen ragguagli circa l'utilizzazione delle informazioni e dell'*intelligence* (comma 4). Viene, infine, disciplinata la procedura per esprimere un parere allo Stato membro o associato Schengen circa la possibilità che quest'ultimo utilizzi, in deroga alle condizioni/restrizioni imposte a favore dell'Autorità Giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente del medesimo parere (comma 5).



L'art. 15 stabilisce, infine, che l'utilizzazione come elementi di prova delle informazioni o dell'intelligence comunicate da parte dello Stato o associato Schengen che le ha ricevute è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'autorità Giudiziaria nazionale. L'autorizzazione è rilasciata attraverso i canali di cooperazione giudiziaria.

Il Capo IV consiste del solo art. 16 che disciplina lo scambio spontaneo di informazioni o intelligence verso autorità di *law enforcement* di un altro Paese membro o associato Schengen.

Viene previsto che l'autorità nazionale di contrasto possono comunicare informazioni o intelligence suscettibili di contribuire all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui al ricordato art. 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Resta fermo che lo scambio spontaneo può essere omesso quando ricorrono i casi di rifiuto di cui all'art. 9 del presente decreto e che, inoltre, la trasmissione di informazioni o intelligence coperte da segreto di indagine è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Capo V (articoli dal 17 al 22) reca disposizioni riguardanti la tutela dei dati personali oggetto della cooperazione di polizia disciplinata dal presente decreto.

L'art. 17 stabilisce che i dati personali trattati ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o operazioni di intelligence criminale.

L'art. 18 prevede che alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o intelligence regolate dal presente provvedimento si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, previsti dalle normative che disciplinano i canali di comunicazioni utilizzati dalle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge del nostro Paese e degli altri Stati o associati Schengen (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che ai trattamenti di dati personali effettuati in base al presente provvedimento si applicano le previsioni della Parte II, Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. "Codice della *privacy*") che disciplina i trattamenti dati effettuati dalle Forze di polizia.

Il comma 3 precisa, infine, che le autorità nazionali di contrasto e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati per le finalità previste dal presente provvedimento.

L'art. 19 reca norme in materia di verifica della qualità dei dati personali, oggetto delle comunicazioni e scambi di informazioni o intelligence disciplinati dal presente provvedimento.

Le soluzioni contemplate dalla disposizione si ispirano a principi enunciati dalla decisione quadro del Consiglio 27 novembre 2008, n. 2008/977/GAI, concernente la protezione dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale, sebbene essa non sia stata ancora recepita nell'ordinamento interno.

In particolare, in conformità a quanto previsto da quest'ultimo atto comunitario (artt. 4 e 8), viene, dunque, previsto che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale informino, senza ritardo, le autorità di *law enforcement* straniere, qualora verifichino che le informazioni o l'intelligence comunicate o ricevute siano inesatte (commi 1 e 2).

Viene, altresì, stabilito, ai commi 3 e 4, che l'autorità nazionale di contrasto sono tenute a cancellare le informazioni o l'intelligence che:



- in base al presente decreto, non avrebbero dovuto essere ricevute;
- non sono più necessarie per le finalità per le quali esse sono state richieste. La verifica della necessità è effettuata immediatamente nel caso in cui le informazioni siano state ricevute nell'ambito di uno scambio spontaneo operato da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen;
- al termine del periodo massimo di conservazione stabilito dalla legislazione nazionale del Paese membro o associato Schengen che ha trasmesso i dati. Non si fa luogo alla cancellazione nell'ipotesi in cui le informazioni o l'*intelligence* risultino necessarie, ai sensi del precedente art. 5, comma 3, per lo svolgimento di un'indagine penale o comunque finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione dei reati ovvero per l'esecuzione di sanzioni penali (si veda in proposito i principi enunciati dall'art. 9, paragrafo 1, della ricordata decisione quadro n. 2008/977/GAI).

Il comma 5 stabilisce che l'autorità nazionale di contrasto o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la loro cancellazione pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona cui i dati si riferiscono. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

L'art. 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali disciplinati dal presente decreto i diritti previsti dall'art. 10, commi 3, 4 e 5 della legge n. 121/1981 relativamente alle attività effettuate attraverso il CED Interforze ex art. 8 della stessa legge n. 121. La disposizione prevede che i diritti sono esercitati previa un'apposita istanza, con la quale l'interessato può domandare che dell'esercizio di tali diritti venga data evidenza con l'apposizione di un'apposita indicazione (cd. "diritto di *flag*"). Tale indicazione può essere rimossa a richiesta dell'interessato o per effetto di un provvedimento adottato dal Garante della privacy ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Dell'apposizione del *flag* viene informata l'autorità di *law enforcement* del Paese membro o associato Schengen interessata.

L'art. 21 disciplina le misure di sicurezza da adottarsi per la protezione dei dati personali oggetto dei trattamenti effettuati ai sensi del presente decreto, confermando che ad essi si applicano le previsioni di cui agli articoli dal 31 al 36 del Codice della *privacy*.

Inoltre, viene previsto che le comunicazioni di informazioni o *intelligence* effettuate dalle autorità nazionali di contrasto e dal punto di contatto nazionale siano registrati in appositi *file di log*.

L'art. 22 prevede che il controllo sui trattamenti di dati personali previsti dal presente decreto è dal Garante per la protezione dei dati personali nei modi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Il Capo VI contiene il solo art. 23 che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, della legge n. 154/2014, reca la clausola di neutralità finanziaria.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge”.

Referente:

Ministero dell’Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio V
– Pubblica Sicurezza (06/46547061 – 06/46548152)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento è adottato in base all’art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) che delega il Governo a dare attuazione, nell’ordinamento interno, alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o autorità di *law enforcement*) dei Paesi dell’Unione Europea.

Il termine per il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI (nel prosieguo solo: “decisione quadro”), inizialmente fissato al 19 dicembre 2008, è stato prorogato, per effetto del Trattato di Lisbona, al 1° dicembre 2014.

L’adozione del provvedimento è quindi necessaria per corrispondere ad un preciso obbligo comunitario, evitando che l’Italia venga sottoposta a procedura di infrazione.

Peraltro, nel merito, i contenuti del provvedimento sono pienamente coerenti con il programma di governo.

La decisione quadro, cui dà attuazione il presente provvedimento, mira a standardizzare e velocizzare lo scambio informativo tra le autorità di *law enforcement*, con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto di gravi manifestazioni criminali. In questo senso, l’atto comunitario richiede di reimpostare la cooperazione di polizia transfrontaliera sulla base del cd. “principio di disponibilità”, in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare “liberamente” nel territorio



europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali. Viene, a tal fine, prevista l'adozione di un modulo in cui l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o associato Schengen può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini certi e particolarmente brevi, salvo che non ricorrano i casi di divieto tassativamente individuati.

Il recepimento di queste misure è volto quindi a mettere a disposizione delle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge - che si identificano nelle Forze di polizia (art. 6, comma 3, lett. a), n. 1, della legge n. 154/2014) - strumenti capaci di realizzare una più incisiva ed efficace acquisizione informativa soprattutto con riguardo a quei fenomeni criminali più pericolosi socialmente e che frequentemente assumono connotati transnazionali. È il caso, ad esempio, del terrorismo, della delinquenza organizzata e dei reati strumentali al furto di dati personali.

L'attuazione nell'ordinamento interno del provvedimento comunitario si inquadra, quindi, nelle politiche avviate dal Governo per contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, tema sul quale il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 agosto scorso, ha approvato uno specifico disegno di legge.

In questo senso va anche ricordato che l'avvio di iniziative legislative volte ad aggiornare gli strumenti di contrasto del terrorismo costituisce uno dei punti cardine delle politiche di pubblica sicurezza del Governo, come preannunciato dal Ministro dell'Interno nel corso dell'informativa urgente svolta presso la Camera dei Deputati il 9 settembre 2014.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo cui fa riferimento il provvedimento è costituito principalmente dalle disposizioni di seguito indicate:

- Artt. 76, 87 e 117 della Costituzione;
- Art. 203 c.p.p.;
- Art. 329 c.p.p.;
- Art. 391-*quinquies* c.p.p.;
- Legge 7 ottobre 2014, n. 154: art. 6;
- Legge 30 giugno 2009, n. 85, artt. 7 e 8
- Legge 3 agosto 2007, n. 124: artt. 4, 6, 7, 8 e 39;
- Legge 14 marzo 2005, n. 41;
- Legge 22 aprile 2005, n. 69: artt. 7 e 8;
- Legge 23 marzo 1998, n. 93;
- Legge 30 settembre 1993, n. 388;



- Legge 1° aprile 1981, n. 121: artt. 10 e 16;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: art. 78

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento, di natura prevalentemente ordinamentale, non modifica alcuna fonte normativa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento regolatorio disciplina unicamente le procedure di scambio informativo tra le Forze di polizia dello Stato e le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen. Esso, pertanto, non incide su profili di competenza degli Enti Locali e delle Regioni a statuto ordinario o a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non opera rilegificazioni di norme di rango secondario né contempla misure di delegificazione.

Il provvedimento, infatti, disciplina aspetti che, anche per i loro riflessi sul procedimento penale o sulla tutela dei dati personali, richiedono necessariamente il ricorso a strumenti normativi di rango primario.

Non è, inoltre, previsto il ricorso a strumenti di semplificazione normativa. Occorre, comunque, tenere conto che, muovendosi nel solco della decisione quadro, il provvedimento reimposta le procedure di scambio informativo transfrontaliero su



parametri di sensibile velocizzazione e semplificazione, rispetto alle procedure oggi seguite.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento proposte legislative su analoghe materie.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione della predetta decisione quadro e tiene conto, per quanto concerne i profili di tutela dei dati personali sottesi allo scambio informativo transfrontaliero, dei principi stabiliti dalla decisione quadro del Consiglio del 27 novembre 2008, n. 2008/977/GAI.

Pertanto, l'intervento normativo si pone in piena coerenza con le pertinenti previsioni del diritto comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in corso da parte della Commissione Europea sulle materie oggetto dell'intervento normativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. Difatti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, il provvedimento precisa che resta impregiudicata l'applicazione degli accordi e le intese in materia di cooperazione e assistenza giudiziaria.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sui medesimi o su analoghi argomenti oggetto dell'intervento regolatorio.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano specifici orientamenti della giurisprudenza comunitaria sulla materia regolata dalla decisione quadro cui dà attuazione il presente provvedimento.

Per quanto concerne i profili attinenti la tutela dei dati personali oggetto dello scambio informativo transfrontaliero, va ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nella sentenza 4 maggio 2000, *Rotaru c. Romania*, ha affermato il principio secondo cui le finalità, per le quali è consentito il trattamento di dati personali nell'ambito dei canali di cooperazione di polizia, sono consentite solo se previste dalla legge e costituiscono una misura necessaria ai fini della repressione dei reati.

Il provvedimento si uniforma a questo principio, prevedendo, in maniera pedissequa a quanto stabilito dalla decisione quadro, che lo scambio informativo può avvenire solo ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su reati. Inoltre, viene prescritto che le autorità nazionali di *law enforcement* possono utilizzare le informazioni o l'*intelligence* ricevute, per finalità diverse da quelle indicate nell'originaria richiesta, solo previa autorizzazione del Paese originatore.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Gli Stati membri o associati Schengen stanno adeguando i loro ordinamenti alla disciplina recata dalla decisione quadro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.



Il provvedimento si conforma ai principi di delega legislativa recati dall'art. 6 della legge n. 154/2014, i quali:

- richiedono, per alcuni aspetti, di uniformarsi alle definizioni contenute nella decisione quadro (si veda in particolare il comma 3, lett. a), n. 2);
- provvedono, per altri, a individuare le definizioni corrispondenti nell'ordinamento interno alle previsioni contenute nella decisione quadro (si veda in particolare il comma 3, lett. a), n. 1, secondo cui nel nostro ordinamento per "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge" si intendono le "Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121").

Inoltre, il provvedimento introduce alcune definizioni indispensabili a consentire un'agevole applicazione delle previsioni in esso contenute.

In particolare, è stata rinvenuta la necessità di introdurre una definizione dell'espressione "mezzi coercitivi", contenuta nella decisione quadro e che non trova corrispondenti nell'ordinamento interno.

Inoltre, si è rivelato necessario declinare ulteriormente la definizione di "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo".

Il principio di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), n. 3, della legge n. 154/2014 stabilisce che si intendono per tali i reati previsti dagli artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 89 (cioè quelli per cui è consentito il mandato di arresto europeo), nonché quelli "connessi al furto di identità relativo a dati personali".

Pertanto, in sede di redazione del provvedimento, si è reso necessario fornire una più precisa definizione di quest'ultima categoria di reati, atteso che il rapporto di "connessione" si presta ad essere interpretato in diverse accezioni. Al fine quindi di garantire un'uniforme applicazione della nuova disciplina il provvedimento precisa che si intendono per reati "connessi al furto di identità relativo a dati personali", i reati "commessi per realizzare il furto relativo ai dati personali".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.



4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento, a parte quella in esercizio della quale viene adottato il presente provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti ulteriori provvedimenti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Ai fini della redazione del presente provvedimento sono stati utilizzati riferimenti statistici nella disponibilità del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Tali riferimenti riguardano in particolare il "volume" delle richieste di informazioni rivolte all'Italia attraverso il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), sul quale oggi fanno perno i canali di collaborazione informativa con le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri e associati Schengen.

Lo SCIP - che è stato già individuato con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza come la struttura deputata a rispondere alle richieste di informazioni urgenti previste dal presente provvedimento - ha



assicurato nel 2013 la trattazione di 281.281 richieste, con una media giornaliera di 770.

Per la verifica dell'impatto di regolamentazione si continuerà a fare riferimenti statistici in possesso della predetta Amministrazione dell'Interno.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione Europea incaricate dell’applicazione della legge”

Referente: Ministero dell’Interno - Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari:
- Ufficio V – Pubblica Sicurezza (06/46547061 – 06/46548152)

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L’intervento regolatorio mira a dare attuazione alla decisione quadro 18 dicembre 2006, n. 2006/960/GAI (nel prosieguo solo “decisione quadro”), in esercizio della delega legislativa conferita al Governo dall’art. 6 della legge 7 ottobre 2014, n. 154.

La decisione quadro - il cui termine di recepimento scade il 1° dicembre 2014 – si muove nel solco del Programma dell’Aja del 2005 e mira a semplificare e rendere più celeri le procedure di scambio informativo tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge (nel prosieguo indicate anche come autorità di contrasto o di *law enforcement*) dei Paesi membri o associati Schengen, soprattutto per quanto concerne le manifestazioni delinquenziali più gravi, quali il terrorismo e la criminalità organizzata.

Attualmente, infatti, la cooperazione di polizia tra i Paesi membri e quegli altri associati all’*acquis* di Schengen si sviluppa attraverso diversi strumenti di cooperazione (ad es. Sistema Informativo Schengen), ciascuno dei quali consente di richiedere dati riguardanti alcune specifiche tipologie di reati o fenomeni criminali (cd. “*field data by field data approach*”). Inoltre, ciascun strumento di cooperazione prevede diverse procedure per lo scambio dei dati.

Per superare questa situazione, la ricordata decisione-quadro richiede di reimpostare la cooperazione transfrontaliera di polizia secondo il cd. “principio di disponibilità”, in virtù del quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare “liberamente” nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali.

Più nello specifico la decisione quadro postula l’adozione di un modulo operativo in cui l’autorità di contrasto di uno Stato membro o associato Schengen, utilizzando i canali di “comunicazione” già esistenti può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, salvo che non ricorrano alcuni particolari motivi di diniego tassativamente individuati.

L’elemento di accelerazione introdotto dalla normativa comunitaria, riguarda sia l’introduzione di una procedura unica, sia i termini entro i quali deve essere assolto questo obbligo, che sono particolarmente stringenti (otto ore, prorogabili a tre giorni per la

comunicazione delle informazioni o *intelligence* richieste con procedura d'urgenza; sette o quattordici giorni, a seconda dell'oggetto della richiesta, nel caso in cui la comunicazione venga effettuata con procedura ordinaria).

Ciò premesso, l'adozione dell'intervento regolatorio risponde - oltre ad un'evidente esigenza di uniformare l'ordinamento interno a precisi obblighi comunitari, evitando l'apertura di procedure di infrazione - alla necessità di consentire alle Forze di polizia del nostro Paese di usufruire di forme di cooperazione più agevoli e veloci, a tutto vantaggio dell'efficacia dell'azione di contrasto dei reati, in particolare di quelli che sono connotati da tratti transnazionali. Ci si riferisce, in particolare, ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Proprio la recrudescenza di quest'ultimo fenomeno a livello internazionale impone di rafforzare e velocizzare la cooperazione di polizia tra *partners* europei, onde prevenire possibili atti di terrorismo sul territorio dei Paesi dell'Unione.

In questo senso, l'intervento regolatorio tiene conto del fatto che la realizzazione delle forme più strette e celeri di cooperazione di polizia costituiscono un ulteriore passo in avanti per la costruzione di uno spazio di libertà e sicurezza in Europa e contribuisce quindi a garantire le migliori condizioni per lo sviluppo delle forze economiche e sociali del nostro Paese.

In coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, il provvedimento vuole ridisciplinare le procedure, con le quali le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, cioè le Forze di polizia, giusta quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 1 della legge n. 154/2014, si scambiano oggi informazioni con gli omologhi organi di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen.

A questo riguardo, occorre sottolineare che attualmente la cooperazione di polizia fa perno sul Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, il quale nel 2013 ha trattato complessivamente 281.281 richieste provenienti dall'estero, per una media giornaliera di 770 richieste.

L'adeguamento delle procedure al nuovo modello di cooperazione informativa delineato non implica comunque l'implementazione di nuovi sistemi informativi o *data base*. Difatti, la decisione quadro prevede espressamente che le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen continuino ad utilizzare i canali di cooperazione di polizia (cd. "canali di comunicazione") già esistenti.

Peraltro, il recepimento della normativa comunitaria non impatta sugli strumenti di cooperazione giudiziaria stipulati con altri Paesi, membri e non, la cui applicazione, secondo quanto espressamente previsto dall'atto comunitario, resta impregiudicata.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'intervento regolatorio mira già nel breve periodo a standardizzare le procedure di scambio informativo (a richiesta o di iniziativa) con le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri ed associati Schengen.

Nel medio lungo periodo, l'obiettivo perseguito è quello di realizzare procedure di scambio più veloci delle attuali e che consentano in tempi brevi di acquisire un patrimonio informativo e di analisi (*intelligence* nella terminologia della decisione quadro). L'implementazione di tali procedure consentirà alla lunga di sviluppare un'azione di

prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, quali il terrorismo e la delinquenza organizzata, i reati commessi per realizzare il furto di dati personali, che assumo frequentemente connotazioni transnazionali.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi richiesti, si farà riferimento ai seguenti indicatori:

- 1) numero complessivo (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence*, avanzate dalle Autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen;
- 2) numero (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence* con procedura d'urgenza avanzate dai Paesi membri o associati Schengen;
- 3) numero complessivo (su base annua) dei dinieghi di comunicazione di informazioni o *intelligence* opposti dalle autorità nazionali di *law enforcement*;
- 4) numero complessivo (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence*, rivolte dalle autorità nazionali di contrasto alle Autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen;
- 5) numero (su base annua) delle richieste di informazioni o *intelligence* con procedura d'urgenza rivolte dalle autorità nazionali di contrasto alle autorità di *law enforcement* dai Paesi membri o associati Schengen;
- 6) numero complessivo (su base annua) dei dinieghi di comunicazione di informazioni o *intelligence* opposti alle autorità nazionali di contrasto dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri;
- 7) riferimenti statistici, espressi in percentuale, concernenti la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di informazioni o *intelligence* formulate dai Paesi membri e associati Schengen.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è destinato a disciplinare le procedure di cooperazione di polizia sotto il profilo dello scambio di informazioni.

Di conseguenza, i destinatari delle previsioni in esso contenute sono prevalentemente le Forze di polizia.

L'intervento regolatorio riguarda, inoltre, il circuito delle Autorità Giudiziarie, nella misura in cui esse sono chiamate ad autorizzare la comunicazione a Paesi membri o associati Schengen di notizie coperte da segreto di indagine, nonché l'utilizzo nei predetti Paesi dei dati trasmessi come elemento di prova in procedimenti penali.

Il provvedimento, infine, riguarda in via residuale anche la generalità dei soggetti indagati o imputati in procedimenti penali, nell'ambito dei quali vengono utilizzate come elementi di prova informazioni o *intelligence* comunicate dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen.

Si precisa che ai fini della redazione del presente provvedimento sono state prese in considerazione dati statistici forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

Tali dati – come si è già detto al precedente paragrafo A) della presente Sezione – evidenziano come nel 2013, il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) ha assicurato la trattazione di 281.281 richieste di informazioni, con una media giornaliera di 770.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Come si è detto, l'intervento regolatorio è finalizzato a recepire la decisione quadro, nei termini stabiliti dai principi di delega legislativa recati dall'art. 6 della legge n. 154/2014. In considerazione di ciò, e del fatto che il provvedimento dovrà disciplinare esclusivamente procedure di scambio informativo tra organi di polizia non si è ravvisata l'opportunità di avviare procedure di consultazione, al di fuori di quelle che hanno riguardato le Amministrazioni interessate.

A riunioni preparatorie del provvedimento hanno comunque partecipato Rappresentanti dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, per un confronto sui profili, sottesi dall'intervento regolatorio, riguardanti la protezione della *privacy*.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non regolamentazione è stata ritenuta non praticabile. La reimpostazione delle procedure di cooperazione transfrontaliera di polizia prevista dalla decisione quadro richiede infatti di intervenire su aspetti, inerenti il processo penale o la tutela dei dati personali, coperti da riserva assoluta o relativa di legge. In tale contesto, l'utilizzazione di strumenti diversi da quelli tipici della normazione di rango primario (ad esempio strumenti di natura amministrativa) sarebbero stati del tutto inidonei allo scopo. Peraltro, il ricorso allo strumento del decreto legislativo è espressamente richiesto dall'art. 6 della legge n. 154/2014 ed è funzionale, da un lato, ad assicurare che la nuova disciplina della materia sia circondata da idonee garanzie, dall'altro, ad evitare che il nostro Paese sia esposto a procedure d'infrazione avviate in sede comunitaria.

Peraltro, le consistenti dimensioni assunte dalla cooperazione transfrontaliera di polizia – come detto 281.281 richieste di informazioni provenienti dalle Autorità di polizia di altri Paesi nel 2013 – rendono opportuno intervenire, nei termini indicati dalla decisione quadro, per standardizzare e velocizzare le procedure di scambio informativo.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Nel corso dell'istruttoria, è stata ritenuta l'opportunità di improntare il provvedimento al livello minimo di regolazione richiesto dalla decisione quadro, ritenendo tale impostazione quella più coerente con i principi di delegazione legislativa recati dall'art. 6 della legge n. 154/2014.

Alla luce di ciò, è stata scartata la soluzione di dettare una definizione di “operazione di intelligence criminale”, ispirata a meglio “fotografare” l'azione informativa e di analisi che le autorità nazionali di contrasto sono chiamate a svolgere, in base alla legislazione vigente nell'ordinamento interno. Una simile soluzione avrebbe implicato l'adozione di una norma definitoria che sarebbe risultata, per lo meno sul piano formale, meno rispondente ai principi di delegazione legislativa (si veda, in particolare, l'art. 6, comma 3, lett. a), n. 2, della citata legge n. 154/2014).

Sono state, inoltre, valutate due diverse opzioni regolatorie con riguardo alla disciplina della procedura con la quale l'Autorità Giudiziaria autorizza la comunicazioni a Paesi membri o associati Schengen di informazioni o *intelligence* coperte dal segreto di indagine.

Una prima soluzione prevedeva un procedimento modulato sullo schema dell'art. 118 c.p.p. in virtù del quale l'autorizzazione doveva essere richiesta all'Autorità Giudiziaria dal Ministro dell'Interno. Tale procedimento, seppure formalmente aderente ad uno schema adottato dall'ordinamento interno, è apparso connotato da complessità che avrebbero reso la cooperazione di polizia meno fluida e che, quindi, sarebbe risultato meno coerente con le esigenze di fluidità dello scambio informativo perseguite dalla decisione quadro.

In considerazione di ciò, è stato ritenuto preferibile adottare una procedura snella, in base alla quale l'autorità nazionale di contrasto provvede a richiedere direttamente l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

L'intervento regolatorio non presenta specifici svantaggi, mentre saranno consistenti i vantaggi che da esso potranno derivare ai fini della prevenzione e del contrasto di fenomeni criminali sempre più connotati da tratti transnazionali, quali il terrorismo, la delinquenza organizzata, o che sfruttano le opportunità offerte dal *web*, come i reati strumentali al furto di indagine.

In particolare, gli effetti positivi derivanti dal provvedimento consisteranno nella possibilità di disporre in tempi particolarmente brevi le informazioni necessarie per sviluppare le azioni di contrasto, ancorchè esse siano "residenti" in altri Paesi. Ciò andrà a tutto vantaggio non solo di una più efficace tutela della sicurezza pubblica nel nostro Paese, ma anche a favore della più efficace realizzazione e conservazione dello spazio di libertà e sicurezza in ambito europeo.

L'intervento regolatorio naturalmente richiederà alle autorità nazionali di contrasto un cambiamento di procedure. Si tratta, tuttavia, di impatti limitati, considerato che il nuovo sistema di scambio informativo avverrà, per espressa previsione della decisione quadro, attraverso i canali di comunicazione già oggi utilizzati.

Va anche sottolineato che gli impatti connessi alla trattazione delle richieste di informazioni o *intelligence* con procedura di urgenza saranno minimi. Difatti, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, si è provveduto ad individuare la struttura unica (punto di contatto nazionale) deputata a rispondere a tali richieste nel ricordato Servizio per Cooperazione Internazionale di Polizia, il quale già oggi svolge funzioni del tutto analoghe lungo tutto l'arco delle ventiquattro ore.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Come si è detto, l'intervento regolatorio riguarda la disciplina della cooperazione di polizia transfrontaliera. Esso, quindi, non considera espressamente profili idonei ad incidere in via diretta sul sistema delle piccole e medie imprese (PMI).

E' evidente, tuttavia, che le PMI trarranno un beneficio indiretto dalla possibilità per le Forze di polizia di disporre di strumenti di più celere acquisizione informativa ai fini della prevenzione e repressione dei reati.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Il provvedimento non introduce nuovi oneri informativi a carico dei privati, né modifica quelli già esistenti.

L'intervento regolatorio stabilisce, infatti, una procedura di scambio informativo che riguarda, sul versante interno, esclusivamente le Forze di polizia e l'Autorità Giudiziaria e, sul versante esterno, le Autorità di polizia dei Paesi membri e associati Schengen. A tali procedure non partecipano in alcun modo soggetti privati.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

In coerenza con quanto stabilito dalla decisione quadro, l'intervento regolatorio prevede che le nuove procedure di scambio informative siano implementate attraverso i canali di comunicazione esistenti (cioè gli strumenti di cooperazione di polizia già oggi utilizzati dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri e associati Schengen).

Inoltre, come si è già detto, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia è connotato da una struttura organizzativa che gli consente di assolvere al compito di punto di contatto nazionale, assicurando la trattazione delle richieste urgenti di informazioni o *intelligence*.

In sostanza, l'intervento regolatorio, proprio perché impone di implementare le nuove procedure di scambio informativo attraverso sistemi e strutture già esistenti non richiede l'impiego di nuove e ulteriori risorse pubbliche, rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente.

L'unico fattore incidente è quindi rappresentato dall'adozione delle misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle citate nuove procedure di cooperazione informativa.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non determina alcun detrimento per il corretto funzionamento del mercato e per il livello di competitività del Paese.

Esso, infatti, avendo ad oggetto esclusivamente le procedure di scambio informativo tra le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen è inidoneo a determinare, anche in via indiretta, restrizioni all'accesso a determinati beni o servizi, ovvero allo svolgimento di determinate attività. Per le stesse ragioni, il provvedimento è insuscettibile di determinare limitazioni o restrizione delle possibilità competitive tra le imprese.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio si individuano:

- nelle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge, che – come previsto dal principio di delega di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) della ripetuta legge n. 154/2014 – si identificano nelle Forze di polizia;
- nell'Autorità Giudiziaria.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento, perché diretto a soggetti specializzati. Ciò anche nella considerazione che l'intervento regolatorio postula l'adozione di procedure di scambio informativo che – come già detto alla precedente Sezione V, punto B), riguardano esclusivamente soggetti pubblici nazionali (Forze di polizia e Autorità Giudiziaria) e Autorità di polizia dei Paesi membri.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio verrà attuato dal Ministero dell'Interno attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero dell'interno verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C.

Per la valutazione dell'impatto di regolazione, si farà riferimento ai dati statistici disponibili presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA.

L'intervento regolatorio supera l'ambito oggettivo della regolazione europea relativamente alla definizione dell'ambito oggettivo delle procedure di scambio informativo di polizia.

Viene, infatti, previsto che tali procedure riguardino la prevenzione e repressione non solo dei reati per i quali è ammesso il mandato di arresto europeo (come richiesto dalla decisione quadro), ma anche per i reati commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali.

Tale ampliamento dell'ambito di applicazione del provvedimento costituisce attuazione di un preciso ed ineludibile criterio di delega legislativa recato dall'art. 6, comma 3, lett. a), n. 3 della legge n. 154/2013.

Va comunque considerato che questa opzione può essere funzionale a sviluppare una più efficace azione di contrasto di fenomeni criminali che, sviluppandosi soprattutto attraverso la rete *internet*, più frequentemente assumono caratteri di transnazionalità.

Si precisa che l'estensione in argomento – che comunque risponde ad un'espressa indicazione del Parlamento – ha formato oggetto di esame nel corso delle riunioni preparatorie del provvedimento alle quali, come detto, hanno partecipato anche Rappresentanti dell'Ufficio del Garante della *privacy*.

Gli altri profili dell'intervento regolatorio rispettano il principio del livello minimo di regolazione europea.

RELAZIONE TECNICA

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento indicato in epigrafe al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza di spesa stabilita dall'art. 6, comma 4, della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013).

Il provvedimento è adottato in esercizio del citato art. 6 della legge n. 154/2014, il quale delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della stessa legge n. 154, un decreto legislativo per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 (nel prosieguo solo: “decisione quadro”), il cui termine di recepimento, in virtù di quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, scade il **1° dicembre 2014**.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni recate dal decreto, occorre premettere che la decisione quadro si prefigge l'obiettivo di rendere più efficace ed incisiva la cooperazione di polizia (si vedano i *consideranda* 13 e 14 del preambolo della decisione quadro), semplificando le procedure per lo scambio di informazioni e di *intelligence* tra gli Stati membri dell'Unione e dei Paesi associati all'*acquis* di Schengen.

A questo fine, l'atto normativo comunitario si concentra unicamente sulle procedure di scambio informativo, richiedendo la loro reimpostazione sulla base del cd. “principio di disponibilità”, in base al quale i dati rilevanti ai fini di *law enforcement* possono circolare “liberamente” nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali. In tal senso, viene prefigurata l'adozione di un modulo in cui l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge di uno Stato membro o associato Schengen (nel prosieguo, per brevità, anche autorità di contrasto o di *law enforcement*) può richiedere informazioni o *intelligence* direttamente agli organi competenti, che sono tenuti a fornirli, in termini prestabiliti, salvo che non ricorrano i casi di divieto tassativamente individuati.

La decisione quadro non richiede, invece, l'adozione o l'implementazione di nuovi sistemi informativi; è infatti, espressamente, prescritto che lo scambio informativo tra le autorità di contrasto nazionale e dei Paesi membri o associati Schengen continui a svilupparsi attraverso i canali di polizia già adesso esistenti, quali il Sistema Informativo Schengen (SIS), Europol, Interpol (art. 6, paragrafo 1, della decisione quadro).

L'attuazione della decisione quadro non richiede agli Stati membri o associati Schengen nuovi investimenti pubblici sul versante dell'adeguamento delle *repositories* a disposizione delle autorità nazionali di contrasto.

Peraltro, occorre sottolineare che, anche sul versante, più squisitamente organizzativo, l'adeguamento dell'ordinamento interno alla ripetuta decisione quadro, non richiede interventi capaci di generare nuovi effetti di spesa.

Difatti, con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza è stato individuato nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, la struttura deputata a svolgere le funzioni di punto di contatto nazionale previste dalla decisione quadro, le quali – come si dirà meglio appresso – consistono nel corrispondere alle richieste urgenti di informazioni o *intelligence*.

Già oggi, lo SCIP contribuisce ad alimentare il circuito della cooperazione di polizia, attraverso le articolazioni interne che garantiscono una capacità di risposta lungo l'intero



arco delle ventiquattro ore (Sala Operativa Internazionale) e che sono il *front end* dei principali canali di scambio informativo transfrontaliero (Interpol, SIS, Europol). Lo SCIP, inoltre, opera in costante contatto operativo con gli Uffici di polizia sparsi nel territorio dello Stato ed è quindi pienamente in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di sostenere e corrispondere al flusso delle richieste provenienti da autorità di contrasto di altri Paesi membri o associati Schengen. A questo proposito, può essere utile ricordare che gli ultimi dati aggregati disponibili, riferiti al 2013, indicano come la Sala Operativa Internazionale ha trattato complessivamente 281.281 richieste provenienti dall'estero, con una media giornaliera di 770 richieste.

Tenuto conto di questo contesto generale, lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla decisione quadro, introducendo norme di carattere esclusivamente procedurale e quindi di natura eminentemente ordinamentale, come qui di seguito illustrato, partitamente per ogni disposizione.

Art. 1 (obiettivo e definizioni).

La disposizione stabilisce che il provvedimento è finalizzato a dare attuazione nell'ordinamento interno alla decisione quadro. Restano impregiudicati gli accordi o le intese, che non siano in contrasto con il predetto atto comunitario, stipulati con altri Paesi anche non UE in materia di cooperazione giudiziaria ed assistenza penale (commi 1 e 2). I commi 3 e 4 recano norme di tenore definitorio.

L'art. 1 contiene, dunque, disposizioni puramente ordinamentali insuscettibili di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

La disposizione chiarisce che il provvedimento disciplina lo scambio di informazioni o *intelligence* tra le autorità di *law enforcement* nazionali e dei Paesi membri o associati Schengen, nonché con Europol e Eurojust, sia che esso avvenga sulla base di una specifica richiesta ovvero d'iniziativa (scambio spontaneo). Viene precisato che le disposizioni del presente decreto non si applicano agli Organismi di informazione e sicurezza e al Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa.

Si tratta di previsioni che, avendo un carattere meramente ordinamentale, sono inidonee a determinare l'insorgere di nuovi e ulteriori profili di spesa. E difatti, il comma 2 della disposizione in commento precisa che le norme contenute nel presente decreto non possono essere interpretate nel senso che da esse derivi un obbligo per le autorità nazionali di contrasto (cioè le Forze di polizia, come stabilito dall'art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014) di acquisire o conservare informazioni o *intelligence*, diverse e ulteriori da quelle che siano già nella loro disponibilità. In tal modo viene escluso che in applicazione del presente provvedimento le Forze di polizia debbano svolgere ulteriori compiti, rispetto a quelli espletati nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, con conseguenti maggiori dispendi di risorse pubbliche.

Art. 3 (Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o intelligence).

La norma stabilisce i presupposti in presenza dei quali un'autorità nazionale di contrasto può rivolgere una richiesta di informazioni o *intelligence* a un'autorità di *law enforcement* di uno Stato membro o associato Schengen.



Si tratta di previsioni meramente ordinamentali, insuscettibili, quindi, di determinare l'insorgere di nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Modalità di presentazione della richiesta alle autorità di un altro Stato membro).

La disposizione stabilisce che le autorità nazionali di contrasto devono utilizzare i canali di cooperazione di polizia già esistenti (canali di comunicazione) per rivolgere le richieste di informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement* di Paesi membri o associati Schengen. Vengono, inoltre, definite le modalità di presentazione. Si prevede, a questo riguardo, l'utilizzazione dell'apposito modulo contemplato dalla decisione quadro, nel quale devono essere obbligatoriamente riportati alcuni dati e notizie specificamente individuati.

Si tratta di norme di natura procedurale che sistematizzano e uniformano le diverse modalità di richiesta, utilizzate nell'ambito dei differenti canali di comunicazione. L'attuazione di queste previsioni, che hanno comunque un preminente carattere ordinamentale, può dunque essere assicurata con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 (Utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o prescrizioni imposte).

La norma stabilisce il principio secondo cui le informazioni o l'*intelligence* fornite da un'autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associati Schengen possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate all'atto dell'originaria richiesta, solo previa autorizzazione da parte del Paese membro. E' altresì previsto che nel caso in cui occorra dare attuazione ad obblighi di comunicazione al Parlamento, all'Autorità Giudiziaria ovvero ad organismi indipendenti, in base a disposizioni di legge, viene acquisito un preventivo parere del Paese membro o associato Schengen.

L'acquisizione di tale autorizzazione o parere costituisce un passaggio procedurale di natura semplice che non richiede costi amministrativi, tenuto conto del fatto che esso viene assolto attraverso i canali di comunicazione già esistenti.

La previsione, pertanto, può trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già oggi disponibili a legislazione vigente.

Art. 6 (Utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* come prova nell'ambito di un'indagine penale).

La disposizione disciplina il regime di utilizzabilità come elemento di prova nell'ambito di procedimenti penali delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate da autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen. Si tratta anche in questo caso di adempimenti non complessi che grazie all'utilizzazione dei canali di cooperazione di polizia esistenti può essere assolto senza significativi dispendi aggiuntivi di risorse umane o strumentali. La norma, pertanto, è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 7 (Soggetti competenti a presentare la richiesta di informazioni o intelligence).

La disposizione individua le autorità e gli organi dei Paesi membri o associati Schengen legittimati a presentare una richiesta di informazioni o *intelligence* alle autorità nazionali di contrasto, cioè come detto in precedenza alle Forze di polizia del nostro Paese.

Si tratta di norma puramente ordinamentale insuscettibile di determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 8 (Informazioni e intelligence suscettibili di comunicazione).

La norma individua le informazioni che le autorità di contrasto nazionali possono comunicare alle autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen. Viene ribadito che tali informazioni si identificano in quelle che sono nella disponibilità delle medesime autorità di contrasto.

Si tratta, pure in questo caso, di una previsione di natura ordinamentale e, quindi, insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9 (Casi di rifiuto della comunicazione).

La norma elenca i casi in cui può essere rifiutata la comunicazione di informazioni o *intelligence* richieste da autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen.

Anche questa disposizione è di carattere puramente ordinamentale e tale quindi da non determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 10 (Disposizioni generali concernenti la presentazione della richiesta e la comunicazione di informazioni o intelligence)

Specularmente all'art. 4, l'art. 10 definisce le modalità con le quali la richiesta di informazioni e *intelligence* deve essere presentata alle autorità di contrasto nazionali. Viene ribadito che le richieste devono essere avanzate unicamente attraverso i canali di comunicazione esistenti e con l'impiego del modulario previsto dalla decisione quadro.

La disposizione fissa in tal modo le condizioni di ammissibilità formale dell'istanza proveniente da autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen, sicchè essa ha un carattere esclusivamente ordinamentale ed è inidonea a determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Art. 11 (Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o dell'intelligence).

La norma regola le procedure ordinarie di comunicazione delle informazioni o *intelligence* da applicarsi nei casi ordinari, allorché cioè le richieste non rivestono carattere di urgenza o non riguardano informazioni coperte da segreto di indagine.

La disposizione interviene, in conformità ai principi della decisione quadro, a procedimentalizzare le modalità dello scambio transfrontaliero di informazioni di polizia, che già oggi si sviluppa, facendo perno sul predetto SCIP.

L'elemento di novità è rappresentato dalla fissazione dei termini per la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* che viene fissato in:



- sette giorni, quando la richiesta verte su reati per cui è consentito il mandato di arresto europeo o commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali;
- quattordici giorni, in tutti gli altri casi.

Si tratta di termini di natura acceleratoria, in quanto viene consentito all'autorità nazionale di contrasto di fornire una risposta in tempi più lunghi, qualora non risulti possibile fornire riscontro alla richiesta nei predetti archi temporali (comma 3).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che le disposizioni in argomento possano ricevere attuazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Procedimento di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* nei casi di urgenza).

L'art. 12 regola la procedura d'urgenza di comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*; azionabile esclusivamente quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- la richiesta dell'autorità di *law enforcement* di un altro Paese membro o associato Schengen riguardi dati relativi ai reati per cui è consentito il mandato di arresto europeo o commessi per realizzare il furto di identità relativo a dati personali;
- le informazioni o l'*intelligence* siano attingibili a una banca dati direttamente accessibile da parte dell'autorità nazionale di contrasto (es. il CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

Viene previsto che, in queste ipotesi, la risposta deve essere fornita dal punto di contatto nazionale, cioè, come già detto, dallo SCIP, nel termine di otto ore, prorogabile al massimo a tre giorni.

A questo proposito, occorre sottolineare che lo SCIP già oggi provvede, attraverso la sua Sala Operativa Internazionale in funzione durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a corrispondere a richieste urgenti provenienti dagli organi di polizia dei Paesi membri o associati Schengen.

Peraltro, i termini individuati dalla disposizione, coincidenti con quelli stabiliti dalla decisione quadro, sono del tutto compatibili con le capacità operative dello SCIP, traducendosi nella mera consultazione di Banche dati di immediata accessibilità, capaci di restituire l'esito in tempi pressoché reali.

Peraltro, la comunicazione viene effettuata attraverso i canali di cooperazione di polizia già esistenti.

Gli adempimenti in questione possono dunque essere assolti con le risorse disponibili a legislazione vigente, per cui anche in questo caso la disposizione è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 (procedimento di comunicazione di informazioni o *intelligence* coperte dal segreto relative a indagini penali).

La disposizione dà attuazione al principio, sancito dalla decisione di quadro e dall'art. 6, comma 3, lett. i) della legge n. 154/2014, secondo cui l'autorità nazionale di contrasto può comunicare le informazioni o l'*intelligence* coperte dal segreto di indagine, previa acquisizione di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.



Si tratta di un adempimento procedurale di bassa complessità che risponde a principi di ordine generale già propri del nostro ordinamento. Esso può essere svolto, sia da parte delle Forze di polizia che da parte delle Autorità Giudiziarie con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La disposizione, quindi, è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14 (Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate).

Specularmente a quanto stabilito dall'art. 5, l'art. 14 stabilisce che le informazioni o l'*intelligence* comunicate dalle autorità nazionali di contrasto possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate all'atto della loro richiesta da parte delle autorità di *law enforcement* di un Paese membro o associato Schengen. La disposizione, inoltre, consente alle autorità nazionali di contrasto di apporre, all'atto della comunicazione, condizioni e restrizioni circa l'impiego dei dati partecipati.

La norma ha un carattere ordinamentale e, quindi, è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15 (Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* come prove in procedimenti giudiziari).

La disposizione prevede che le informazioni o l'*intelligence* comunicate da un'autorità nazionale di contrasto possono essere utilizzate come mezzo di prova da parte del Paese membro o associato Schengen ricevente, solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria italiana.

Il passaggio procedurale finalizzato all'acquisizione del predetto nulla osta costituisce adempimento di ridotta complessità e che non richiede l'impiego di particolari energie umane ed amministrative. Esso, pertanto, può essere assolto con le risorse disponibili a legislazione vigente, per cui la disposizione è inidonea a determinare l'insorgere di nuovi e ulteriori riflessi per la finanza pubblica.

Art. 16 (Condizioni e modalità per lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*).

La disposizione disciplina le modalità con le quali le autorità nazionali di contrasto comunicano di propria iniziativa informazioni o *intelligence* agli omologhi organi dei Paesi membri o associati Schengen.

In tal modo viene dettata una cornice giuridica uniforme di una forma di collaborazione transfrontaliera già in atto, con la conseguenza che non vengono introdotti nuovi adempimenti a carico degli organi preposti a sviluppare la cooperazione di polizia in ambito europeo.

La disposizione, quindi, ha natura eminentemente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 17 (Finalità dei trattamenti dei dati).



L'art. 17 definisce le finalità per le quali possono essere eseguiti trattamenti di dati personali nel contesto regolato dal presente decreto. Si tratta di una norma puramente ordinamentale che è inidonea a determinare nuovi ed ulteriori riflessi a carico della finanza pubblica.

Art. 18 (Protezione dei dati personali).

La disposizione ribadisce che, al fine di proteggere i dati personali trattati nell'ambito dello scambio di informazioni regolato dal presente decreto, trovano applicazione le misure già oggi contemplate dalle normative che disciplinano i canali di comunicazione utilizzati e dalle disposizione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della *privacy*) in materia di trattamenti di dati da parte delle Forze di polizia - autorità nazionali di contrasto (commi 1 e 2). Inoltre, vengono individuati i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito disciplinato dal presente decreto.

La disposizione ha natura esclusivamente ordinamentale ed è, pertanto, insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 19 (Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti).

I commi 1 e 2 della disposizione prescrivono che le autorità nazionale di contrasto informino le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen delle eventuali inesattezze riscontrate nei dati personali comunicati o ricevuti. Le due previsioni positivizzano un'attività di riscontro che viene già adesso, di norma, svolta dalle Forze di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni transfrontaliero. La disposizione, in questa parte, non pone a carico delle autorità nazionali di contrasto nuovi compiti e di conseguenza essa è inidonea a determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3 e 4 dell'art. 19 definiscono gli obblighi di cancellazione dei dati personali oggetto dei trattamenti effettuati nell'ambito disciplinato dal presente decreto. Si tratta della declinazione dei principi di "necessità" e "non eccedenza" già sanciti nel nostro ordinamento dal Codice della *privacy* (si veda, in particolare, l'art. 7). In questa parte la disposizione riveste una natura ordinamentale, per cui essa non determina nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Analoghe considerazioni valgono per il comma 5 che disciplina il "blocco" della cancellazione dei dati, che altrimenti dovrebbero essere cancellati, per consentire all'interessato di esercitare i propri diritti in materia di tutela dei dati personali.

Art. 20 (Diritti dell'interessato).

Il comma 1 dell'art. 20 riconosce ai soggetti interessati dai trattamenti di dati personali, effettuati nel contesto regolato dal presente decreto, i diritti che già oggi l'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121/1981 prevede relativamente ai trattamenti eseguiti dal CED Interforze ex art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale previsione è dettata dal fatto che il CED costituirà la banca dati alla quale in maniera preponderante si dovrà attingere per la comunicazione di informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen. La disposizione ha, in questa parte, natura squisitamente ordinamentale ed è insuscettibile di determinare nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, inoltre, riconosciuto all'interessato il diritto a che sia



data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei propri diritti. Si tratta di una misura la cui implementazione non richiede interventi tali da determinare nuovi e ulteriori oneri e dalla quale non derivano, quindi, nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi 2 e 3 prevedono le comunicazioni che devono essere effettuate a seguito dell'esercizio da parte dell'interessato dei propri diritti. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Analoghe considerazioni valgono per il comma 4 che riconosce al Garante della protezione dei dati personali, nell'ambito delle attribuzioni già conferite dagli articoli dal 150 al 152 del Codice della *privacy*, di disporre la rimozione dell'indicazione che evidenzia nella banca dati l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

Art. 21 (Misure di sicurezza).

La disposizione richiama l'applicabilità delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali già stabilite dal Codice della *privacy* (articoli da 31 a 36). E', inoltre, previsto che le comunicazioni di informazioni o *intelligence* effettuate verso le autorità di *law enforcement* dei Paesi membri o associati Schengen siano registrate in appositi *file di log*. Si tratta di una misura di documentazione dell'attività svolta che non richiede interventi tali da determinare ulteriori costi a carico della finanza pubblica, risolvendosi in una registrazione di carattere informatico.

Art. 22 (Autorità nazionale di controllo).

La disposizione individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità nazionale di controllo sui trattamenti di dati effettuati nel contesto regolato dal presente decreto.

Si tratta di un ruolo che la predetta *Authority* già adesso svolge con riguardo ai vari canali di cooperazione informativa di polizia.

La disposizione ha quindi carattere ordinamentale e non determina nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23 (Clausola di neutralità finanziaria).

Reca la clausola di neutralità finanziaria in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 154/2014.

La validità della presente relazione è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, dell'art. 2, della legge n. 154/2014 avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Registratore Generale dello Stato

7 GEN. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2006/960/GAI DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE TRA LE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA INCARICATE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze

E M A N A

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Disposizioni e principi generali



ART. 1

(Obiettivo e definizioni)

1. Il presente decreto attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese sottoscritti e resi esecutivi con Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero con Stati membri qualora non in contrasto con la decisione quadro di cui al comma 1, riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, anche per quanto concerne le condizioni di utilizzo delle informazioni scambiate, nonché le disposizioni che danno attuazione ad atti normativi dell'Unione europea riguardanti la medesima materia.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) "autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge", le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - b) "autorità di un altro Stato membro", le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni;
 - c) "decisione quadro" la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 18 dicembre 2006;
 - d) "informazioni o *intelligence*", le informazioni o i dati detenuti da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o da un'autorità di un altro Stato membro, nonché le informazioni e i dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati accessibili alle predette autorità, senza il ricorso a mezzi coercitivi;
 - e) "indagine penale", il procedimento penale;
 - f) "mezzi coercitivi", le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge;
 - g) "operazione di *intelligence* criminale", una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;
 - h) "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare nei casi di urgenza le richieste di informazioni o di *intelligence* formulate da autorità di un altro Stato membro;
 - i) "punto di contatto dello Stato membro", l'articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro cui le autorità



nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge possono rivolgere le richieste di informazioni o *intelligence* nei casi di urgenza.

4. Ai fini del presente decreto si intende, inoltre, per:
 - a) "canali di comunicazione", qualsiasi canale, istituito in attuazione di atti normativi dell'Unione europea ovvero sulla base di accordi internazionali resi esecutivi, per lo scambio di informazioni ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge;
 - b) "EUROJUST", l'Unità europea di cooperazione giudiziaria, istituita dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, attuata dalla legge 14 marzo 2005, n. 41;
 - c) "EUROPOL", l'Ufficio europeo di polizia, di cui alla decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009;
 - d) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo", i reati di cui agli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli commessi per realizzare il furto di identità relativo ai dati personali;
 - e) "scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*", la comunicazione ad un'autorità di un altro Stato membro di informazioni o *intelligence* effettuata d'iniziativa da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, senza che vi sia stata una richiesta.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, delle norme in materia di protezione dei dati personali e del segreto di indagine, le condizioni e le modalità con le quali:
 - a) le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e le autorità di un altro Stato membro si scambiano, su richiesta, le informazioni o l'*intelligence* di cui esse dispongono, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale;
 - b) le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge comunicano, d'iniziativa, informazioni e/o *intelligence* che possono contribuire allo svolgimento di indagini penali sui reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo ovvero alla prevenzione di questi ultimi.
2. In ogni caso, le disposizioni del presente decreto non implicano l'obbligo per le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge di acquisire e conservare, anche attraverso mezzi coercitivi, informazioni o *intelligence* che non siano nella propria disponibilità.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.
4. Le informazioni o l'*intelligence* sono scambiate anche con Europol in conformità alla Convenzione Europol, basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e con Eurojust in conformità alla decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio, del 28



febbraio 2002 nel caso in cui lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di informazioni o di intelligence presentate dall'autorità di un Paese associato Schengen.

CAPO II

Richiesta di informazioni o *intelligence* all'autorità di un altro Stato membro

ART. 3

(Soggetti competenti e presupposti della richiesta di informazioni o intelligence)

1. La richiesta di informazioni o *intelligence* all'autorità di un altro Stato membro può essere formulata da un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge, nel rispetto dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dall'ordinamento, ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato, quando vi siano sufficienti motivi, basati su elementi di fatto, per ritenere che le medesime informazioni o *intelligence* siano disponibili in quello Stato.
2. La richiesta di cui al comma 1 può riguardare soltanto informazioni o *intelligence* non eccedenti le finalità per cui esse vengono presentate.

ART. 4

(Modalità di presentazione della richiesta alle autorità di un altro Stato membro)

1. La richiesta di informazioni o *intelligence* è presentata all'autorità di un altro Stato membro attraverso qualsiasi canale di comunicazione.
2. Nel caso in cui le informazioni o *intelligence* riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e la loro acquisizione si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, la richiesta è presentata al punto di contatto dello Stato membro.
3. La richiesta di cui ai commi 1 e 2, è presentata, utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano l'utilizzo del canale di comunicazione prescelto, riportando le informazioni ivi richieste.
4. La richiesta, presentata attraverso il formulario di cui al comma 3, specifica:
 - a) le informazioni o l'*intelligence* richieste;
 - b) i motivi e le finalità per le quali le informazioni o l'*intelligence* sono richiesti;
 - c) il nesso tra le finalità della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o l'*intelligence*;
 - d) i motivi, per i quali si ritiene che le informazioni o l'*intelligence* siano disponibili nel Paese dell'autorità cui viene inoltrata la richiesta.
5. Con la richiesta, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge indica altresì il termine, tra quelli riportati nel formulario di cui al comma 3, entro il quale l'autorità di un altro Stato membro è tenuta, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione quadro, a comunicare le informazioni o l'*intelligence*. Il termine è individuato tenendo conto delle effettive esigenze per le quali l'autorità nazionale



competente incaricata dell'applicazione della legge ha richiesto le informazioni o l'*intelligence*.

ART. 5

(Utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta o in deroga alle condizioni o prescrizioni imposte)

1. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza le informazioni o l'*intelligence* per le finalità per cui esse sono state richieste o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica, nel rispetto delle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorità dello Stato membro, assicurando la riservatezza delle informazioni o dell'*intelligence*, in relazione alle quali l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato l'esistenza di requisiti di segretezza delle indagini.
2. L'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* per scopi diversi da quelli per cui furono originariamente richiesti è consentito solo previa acquisizione di una specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità ovvero dal punto di contatto dello Stato membro. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione richiede la predetta autorizzazione attraverso il canale di comunicazione utilizzato per la presentazione dell'originaria richiesta di informazioni o di *intelligence*.
3. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge può utilizzare le informazioni o l'*intelligence* ricevute in deroga alle eventuali condizioni e restrizioni imposte dall'autorità o dal punto di contatto di uno Stato membro, solo per dare attuazione a obblighi di comunicazione previsti da disposizioni di legge a favore del Parlamento, dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di organismi indipendenti, istituite sulla base di disposizioni di legge, competenti ad esercitare compiti di controllo sulle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge. A tal fine, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge acquisisce il preventivo parere dell'autorità o del punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato l'informazione o l'*intelligence*.
4. L'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* in deroga alle condizioni e restrizioni di cui al comma 3 è effettuata tenendo per quanto possibile conto degli interessi e dei punti di vista comunicati dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro.
5. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge fornisce all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro notizie o ragguagli circa l'utilizzazione e il trattamento delle informazioni o dell'*intelligence* sulla base di richieste formulate in merito a specifici casi dall'autorità o dal punto di contatto di uno Stato membro.

ART. 6

(Utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence come prova nell'ambito di un'indagine penale)

1. Le informazioni o l'*intelligence* possono essere utilizzate come prova o elementi di prova nell'ambito di un'indagine penale solo previa autorizzazione dello Stato membro.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1. può essere richiesta anche successivamente alla trasmissione delle informazioni o dell'*intelligence*. In tal caso, l'autorizzazione è



richiesta utilizzando gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore con gli altri Stati membri. L'autorizzazione non è comunque necessaria nel caso in cui l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro abbia già autorizzato l'utilizzazione come prova o elementi di prova all'atto della trasmissione delle informazioni o dell'*intelligence*.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le informazioni o l'*intelligence* detenute in conseguenza del compimento di atti coercitivi sono utilizzabili come prova nel processo penale solo nei confronti del soggetto cui siano riconosciuti diritti o facoltà difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.

CAPO III

Richiesta di informazioni o *intelligence* presentata da un'autorità di un altro Stato membro

SEZIONE I

Condizioni di ammissibilità della richiesta alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge

ART. 7

(Soggetti competenti a presentare la richiesta di informazioni o intelligence)

1. La richiesta di informazioni o *intelligence* può essere rivolta ad un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale da uno dei seguenti soggetti:
 - a) un'autorità di un altro Stato membro;
 - b) il punto di contatto dello Stato membro;

ART. 8

(Informazioni e intelligence suscettibili di comunicazione)

1. Salvo che non ricorrano i casi di cui all'articolo 9, possono formare oggetto di comunicazione all'autorità o al punto di contatto nazionale le informazioni o l'*intelligence*, anche acquisite con mezzi coercitivi precedentemente alla richiesta, che sono nella disponibilità delle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge.
2. Le disposizioni del presente decreto non obbligano l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale a comunicare informazioni o *intelligence* da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato membro che le ha richieste. La comunicazione di informazioni o *intelligence* non attribuisce allo Stato membro che le ha richieste il diritto di utilizzare le medesime informazioni o *intelligence* come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria, salvo che non sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 15.



ART. 9

(Casi di rifiuto della comunicazione)

1. La comunicazione all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro può essere rifiutata nel caso in cui:
 - a) le informazioni o l'*intelligence* siano coperte dal segreto di Stato;
 - b) sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
 - c) le informazioni o l'*intelligence* siano coperti dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-*quinquies*, del codice di procedura penale, salvo che la loro comunicazione all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro non sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 13;
 - d) sussistano fondati motivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* richiesti, sebbene non coperti dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, possa pregiudicare il buon esito di un'indagine penale o di un'operazione di *intelligence* criminale o, comunque, l'incolumità o la sicurezza delle persone;
 - e) le informazioni o l'*intelligence* siano state comunicate da un altro Stato membro o da uno Stato terzo con vincoli di utilizzazione e conoscibilità, salvo che lo stesso Stato membro o lo stesso Stato terzo non abbia preventivamente acconsentito alla trasmissione delle informazioni o dell'*intelligence* all'autorità o al punto di contatto dello Stato richiedente.
2. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale possono, altresì, rifiutarsi di comunicare le informazioni o l'*intelligence* nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che esse siano palesemente eccedenti o irrilevanti rispetto allo scopo per il quale sono stati richiesti.
3. La comunicazione può, altresì, essere negata quando la richiesta di informazioni o *intelligence* si riferisce:
 - a) ad un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno;
 - b) ai nomi degli informatori di cui all'articolo 203 del codice di procedura penale.

SEZIONE II

Procedimento di richiesta delle informazioni o dell'intelligence alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge

ART. 10

(Disposizioni generali concernenti la presentazione della richiesta e la comunicazione di informazioni o intelligence)

1. Ai fini del presente decreto, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale danno corso alle richieste di informazioni o *intelligence* finalizzate all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine su un reato che sono presentate secondo le seguenti modalità:
 - a) la richiesta è inoltrata attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4;



- b) la richiesta è presentata utilizzando il formulario di cui all'Allegato B della decisione quadro, debitamente compilato nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione prescelto dal soggetto richiedente di cui all'articolo 7.
2. La richiesta di informazioni o *intelligence* deve, altresì, precisare:
 - a) i motivi di fatto per i quali l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro ritiene che le informazioni o l'*intelligence* richiesti siano disponibili nella Repubblica italiana;
 - b) i motivi e le finalità per le quali vengono richieste le informazioni o l'*intelligence*;
 - c) il nesso tra le finalità della richiesta e la persona cui si riferiscono le informazioni o l'*intelligence*.
 3. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano la risposta alla richiesta di informazioni e l'*intelligence*, utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro, debitamente compilato, nella lingua prevista dalle normative che regolano il canale di comunicazione utilizzato.

ART. 11

(Procedimento ordinario di comunicazione delle informazioni o dell'intelligence)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, la richiesta di informazioni o di *intelligence* è trattata dall'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cui la medesima richiesta è stata presentata.
2. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge risponde entro i seguenti termini:
 - a) sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nel caso in cui essa riguardi i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente;
 - b) quattordici giorni dalla data di ricevimento della richiesta negli altri casi.
3. Nel caso in cui non risulti possibile rispondere alla richiesta di informazioni o *intelligence* entro i termini di cui al comma 2, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge provvede a comunicare al soggetto richiedente i motivi del ritardo e il nuovo termine entro il quale è possibile fornire la risposta. A tal fine l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge utilizza il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro.

ART. 12

(Procedimento di comunicazione delle informazioni o dell'intelligence nei casi di urgenza)

1. Le richieste di informazioni o *intelligence* sono trattate con procedura d'urgenza quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) le informazioni o l'*intelligence* richieste riguardino i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo:



- b) l'acquisizione delle predette informazioni o *intelligence* si renda urgente in relazione ad esigenze connesse allo svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale;
 - c) le informazioni o l'*intelligence* richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente.
2. Le richieste di informazioni o *intelligence* presentate con procedura d'urgenza sono trattate dal punto di contatto nazionale.
 3. Il punto di contatto nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 1 e non ricorrano i casi di rifiuto di cui all'articolo 9, comunica la risposta alla richiesta di informazioni o dell'*intelligence* entro otto ore dal ricevimento di quest'ultima.
 4. Il punto di contatto nazionale può ritardare la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* nel caso in cui l'adempimento di tale comunicazione non risulti possibile nel termine di cui al comma 3, ovvero eccessivamente gravoso. A tal fine il punto di contatto nazionale comunica all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro i motivi del ritardo utilizzando il formulario di cui all'Allegato A della decisione quadro. In ogni caso, la comunicazione è effettuata entro tre giorni dal momento del ricevimento della richiesta presentata dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro.

ART. 13

(Procedimento di comunicazione di informazioni o intelligence coperte dal segreto relative a indagini penali)

1. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto informazioni o *intelligence* coperte dal segreto di cui agli articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale comunicano all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro che le informazioni o l'*intelligence* possono essere fornite solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
2. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale richiede l'autorizzazione a comunicare le informazioni o l'*intelligence* richieste all'autorità giudiziaria competente, che provvede senza ritardo e può negare l'autorizzazione con decreto motivato.
3. Le informazioni o l'*intelligence* non sono comunicate all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente abbia negato l'autorizzazione.

ART. 14

(Condizioni e restrizioni concernenti l'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence comunicate)

1. Le informazioni o l'*intelligence* sono utilizzate dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro per le finalità per le quali esse sono fornite ovvero per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica.



2. Nel caso in cui l'autorità o il punto di contatto nazionale chieda l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni o l'*intelligence* già comunicate per finalità diverse da quelle di cui al comma 1, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale rilascia tale autorizzazione ove ciò sia consentito dalle norme dell'ordinamento.
3. All'atto della comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence*, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano l'eventuale necessità di assicurare la riservatezza delle medesime informazioni o dell'*intelligence*, al fine di salvaguardare le esigenze di segretezza dei procedimenti penali in corso.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale possono, altresì, imporre all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro:
 - a) condizioni o restrizioni per l'utilizzo delle informazioni o dell'*intelligence* comunicate che si rendono necessarie o opportune sulla base delle vigenti norme del diritto interno;
 - b) condizioni o restrizioni per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di *intelligence* criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio delle informazioni o dell'*intelligence*.
5. Le condizioni e le restrizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono vincolanti, salvo quanto previsto dal comma 6. In casi specifici, possono essere richiesti allo Stato membro cui sono state comunicate informazioni o *intelligence* ragguagli in merito al loro trattamento o al loro utilizzo.
6. Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione di cui al comma 3, l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro segnali l'esigenza di utilizzare, in deroga alle condizioni o restrizioni imposte ai sensi del comma 4, le informazioni o l'*intelligence* a favore dell'autorità giudiziaria, delle istituzioni legislative o di altro organismo indipendente di controllo delle autorità del medesimo Stato incaricate dell'applicazione della legge, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale comunicano, senza ritardo, il proprio parere, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1.

ART. 15

(Autorizzazione all'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence come prove in procedimenti giudiziari)

1. Nel caso in cui lo Stato membro richieda di utilizzare informazioni o *intelligence* già comunicate come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria del medesimo Stato, l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità giudiziaria sulla base delle disposizioni dell'ordinamento, attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra i Paesi membri dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, non è necessaria nel caso in cui l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale abbiano già autorizzato l'utilizzazione delle informazioni o dell'*intelligence* come prova dinanzi ad un'autorità giudiziaria all'atto della loro comunicazione.



CAPO IV

Scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*

ART. 16

(Condizioni e modalità per lo scambio spontaneo di informazioni o intelligence)

1. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence*, nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le informazioni o l'*intelligence* possano contribuire, all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazioni o l'*intelligence* sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui predetti reati.
2. Lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence* può essere omesso nei casi previsti dall'articolo 9.
3. Nel caso in cui le informazioni o *intelligence* siano coperte dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione all'effettuazione dello scambio spontaneo all'autorità giudiziaria secondo le modalità stabilite dall'articolo 13. Non si fa luogo allo scambio spontaneo delle informazioni o dell'*intelligence* coperte dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-*quinquies* del codice di procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata.
4. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o *intelligence* attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle normative che ne regolano l'utilizzo.

CAPO V

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

ART. 17

(Finalità dei trattamenti dei dati)

1. I dati personali trattati ai sensi del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse a indagini penali o a operazioni di *intelligence* criminale.

ART. 18

(Protezione dei dati personali)

1. Alle procedure per la comunicazione e lo scambio di informazioni o *intelligence* disciplinate dal presente decreto si applicano le norme in materia di protezione dei dati riguardanti l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a).
2. Ai trattamenti di dati personali, effettuati ai sensi del presente decreto, si applicano altresì le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



3. Le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale sono titolari dei trattamenti di dati da essi effettuati per le finalità del presente decreto.

ART. 19

(Verifica della qualità dei dati comunicati o ricevuti)

1. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui verifica che le informazioni o l'*intelligence* da essi comunicate ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III sono inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro cui sono state trasmesse le predette informazioni o *intelligence*.
2. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati ricevuti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II siano inesatte, provvede ad informare, senza ritardo, all'autorità o al punto di contatto dello Stato membro che ha comunicato le predette informazioni o *intelligence*.
3. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancellano le informazioni o l'*intelligence* che non avrebbero dovuto essere ricevute.
4. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge cancellano le informazioni o l'*intelligence* lecitamente ricevute:
 - a) nel caso in cui esse non sono o non sono più necessarie alle finalità per le quali sono state trasmesse dall'autorità o dal punto di contatto dello Stato membro. Se le informazioni o l'*intelligence* sono state trasmesse senza richiesta, l'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se esse sono necessarie per le finalità per le quali sono state trasmesse;
 - b) al termine del periodo massimo di conservazione delle informazioni o dell'*intelligence* stabilito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmesse, nel caso in cui l'autorità o il punto di contatto dello Stato membro abbia indicato tale periodo massimo all'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, le informazioni o l'*intelligence* sono necessarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, per lo svolgimento di un'indagine penale ovvero finalizzata all'applicazione di una misura di prevenzione, per la repressione di reati, ovvero l'esecuzione di sanzioni penali.
5. L'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o il punto di contatto nazionale procedono al blocco dei dati quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono comunque essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

ART. 20

(Diritti dell'interessato)

1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge



1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identità del medesimo. I diritti sono esercitati con istanza rivolta all'autorità nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge o al punto di contatto nazionale. Con la predetta istanza, l'interessato può domandare, altresì, che sia data evidenza nella banca dati in cui sono conservate le informazioni o l'*intelligence* dell'esercizio dei diritti di cui al presente comma nel caso in cui le informazioni o l'*intelligence* sono trasmesse all'autorità o al punto di contatto di uno Stato.

2. Il titolare della banca dati comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
3. L'autorità o il punto di contatto di uno Stato membro sono informati dell'esistenza dell'eventuale presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
4. L'indicazione di cui al comma 1 può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.

ART. 21

(Misure di sicurezza)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli dal 31 al 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica della liceità dei trattamenti dei dati personali, le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge e il punto di contatto nazionale registrano, per quanto di rispettiva competenza, in appositi *file di log* le comunicazioni di informazioni o *intelligence* effettuate ai sensi del presente decreto.

ART. 22

(Autorità nazionale di controllo)

1. Il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del presente decreto è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO VI

Norme finali

ART. 23

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Tabella di concordanza

Decisione quadro	Legislazione nazionale	Commenti
<p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Obiettivo e ambito di applicazione.</i></p> <p>1. La presente decisione quadro mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.</p>	<p><u>Art. 117, primo comma, della Costituzione.</u> La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p><u>Legge 30 settembre 1993, n. 388</u> <i>(Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.)</i></p> <p><u>Legge 23 marzo 1998, n. 93</u> <i>(Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.)</i></p> <p><u>Legge 14 marzo 2005, n. 41</u></p>	<p>L'art. 1, paragrafo 1, della decisione quadro enuncia l'obiettivo perseguito dall'atto comunitario, e cioè introdurre un sistema semplificato di scambio di informazioni per fini di <i>law enforcement</i>. La decisione quadro si applica anche agli Stati associati all'<i>acquis</i> di Schengen; si vedano in tal senso i <i>consideranda</i> 13 e 14 del <i>preambolo</i> della <i>decisione quadro</i>, cui danno attuazione gli artt. 1, comma 3, lett. b) e 2, comma 5. Dello schema di decreto.</p> <p>A differenza dei modelli di collaborazione fin qui previsti dal diritto comunitario derivato, cui la legislazione nazionale ha dato attuazione con diverse fonti normative, il sistema postulato dalla decisione quadro prevede che ciascuno Stato membro metta a disposizione dei <i>partners</i> europei i dati rilevanti ai fini di <i>law enforcement</i>, garantendo che la trasmissione transfrontaliera non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale (cd. "principio di disponibilità delle informazioni").</p> <p>Gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro sono sommariamente richiamati dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 2.</p>



	<p>(Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità).</p> <p>Legge 30 giugno 2009, n. 85 <i>(Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.)</i></p>	<p>comma 9, lett. a) dello schema di decreto.</p>
<p>2. La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi e gli strumenti dell'Unione europea riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria o il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.</p>		<p>La clausola di salvezza degli accordi stipulati con Stati terzi o altri Stati membri in materia di cooperazione giudiziaria, di cui all'art. 1, paragrafo 2, della decisione quadro è recepita dagli artt. 1, comma 2; e 7, comma 1, dello schema di decreto.</p>
<p>3. La presente decisione quadro contempla tutte le informazioni e l'intelligence definiti all'articolo 2, lettera d). Essa non impone alcun obbligo per gli Stati membri di raccogliere e conservare informazioni e intelligence allo scopo di fornirle alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge.</p>		<p>L'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro esclude l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere informazioni o intelligence al solo fine di comunicarle alle autorità di law enforcement dei Paesi membri. La previsione è recepita dall'art. 2, comma 2, dello schema di decreto.</p>



4. La presente decisione quadro non impone alcun obbligo per gli Stati membri di fornire informazioni e intelligence da utilizzare come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, né conferire il diritto ad utilizzarle a tal fine. Se uno Stato membro ha ottenuto informazioni o intelligence a norma della presente decisione quadro ed intende utilizzarle come prove dinanzi ad un'autorità giudiziaria, deve ricevere il consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence, se necessario, in virtù della legislazione nazionale dello Stato membro che ha fornito le informazioni o l'intelligence facendo ricorso agli strumenti riguardanti la cooperazione giudiziaria vigenti tra gli Stati membri. Tale consenso non è necessario qualora lo Stato membro richiesto abbia già dato, al momento della trasmissione delle informazioni o dell'intelligence, la sua autorizzazione a utilizzarle come prove.

5. La presente decisione quadro non impone alcun obbligo di ottenere con mezzi coercitivi, definiti conformemente alla legislazione nazionale, qualsiasi informazione o intelligence nello Stato membro a cui sono state richieste.

6. Qualora ciò sia permesso dalla loro legislazione nazionale e ad essa conforme, gli Stati membri forniscono informazioni o intelligence precedentemente ottenute con mezzi coercitivi.

7. L'obbligo di rispettare i diritti

Art. 6, comma 3, lett. e) della legge di delegazione europea.

«Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

Omissis

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

Omissis

e) valutare e disciplinare i casi in cui le informazioni e i dati detenuti da autorità estere possono essere utilizzati nei procedimenti penali nei confronti di soggetti che non abbiano avuto modo di contestarne il contenuto, anche tenuto conto degli accordi internazionali e bilaterali vigenti;

Omissis

Art. 78 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

“Art. 78 Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.”

La clausola dell'art. 1, paragrafo 4 della decisione quadro che consente l'utilizzazione delle informazioni o dell'intelligence trasmessi come prove in procedimenti giudiziari al consenso dello Stato che le ha trasmesse, richiede uno specifico intervento di adeguamento che è contenuto nelle seguenti disposizioni dello schema di decreto:

a) art. 6 per quanto riguarda le richieste rivolte ad altri Stati membri;

b) artt. 8, comma 2, e 15 relativamente alle richieste che sono rivolte da altri Stati membri all'Italia.

In attuazione del criterio di delega legislativa di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) della legge n. 154/2014, il citato art. 6 dello schema di decreto, al comma 3, prevede il regime di utilizzabilità delle informazioni o dell'intelligence in procedimenti giudiziari, nel caso in cui il soggetto interessato non ha avuto modo di contestarne il contenuto.

A tal fine viene fatto salvo il dettato dell'art. 78 del D. Lgs. n. 271/1989. Viene, inoltre, stabilito che le informazioni o l'intelligence detenute in conseguenza di atti coercitivi sono utilizzabili come prova solo nei confronti del soggetto cui siano stati riconosciuti diritti o facoltà difensive in sede di formazione o acquisizione all'estero.



<p>fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro, che lascia impregiudicati eventuali obblighi che incombono al riguardo alle autorità incaricate dell'applicazione della legge.</p>		<p>La clausola che esclude l'obbligo di ottenere le informazioni o l'intelligence attraverso "mezzi coercitivi" (art. 1, paragrafo 5, della decisione quadro) è recepita dall'art. 2, comma 2, dello schema di decreto.</p> <p>La clausola che consente la trasmissione di informazioni o intelligence, acquisite precedentemente alla richiesta dello Stato membro con "mezzi coercitivi" (art. 1, paragrafo 6, della decisione quadro), è recepita dall'art. 8, comma 1, dello schema di decreto. L'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'art. 6 TUE, è recepita dall'art. 2, comma 1, dello schema di decreto.</p>
<p>Articolo 2 <i>Definizioni.</i></p> <p>Ai fini della presente decisione quadro si intende per:</p> <p>a) "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge", la polizia, i servizi doganali o altra autorità nazionale che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure</p>	<p>Art. 6, comma 3, lett. a) della legge di delegazione europea. «Art. 6.(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</p> <p>Omissis:</p> <p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento</p>	<p>Le norme definitorie di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono recepite dall'art. 1, comma 2, dello schema di decreto. Le definizioni contenute in quest'ultima disposizione sono declinate tenendo conto delle indicazioni recate dai criteri di delega legislativa di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) della legge n. 154/2014. In questo senso, viene tra l'altro stabilito che le autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della</p>



coercitive nell'ambito di tali funzioni. I servizi o le unità che si occupano specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale non sono incluse nel concetto di "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge". Entro il 18 dicembre 2007 ciascuno Stato membro attesta in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio quali sono le autorità incluse nel concetto di "autorità competente incaricata dell'applicazione della legge". La dichiarazione può essere modificata in qualunque momento;

b) "indagine penale", una fase procedurale nella quale le autorità incaricate dell'applicazione della legge o le autorità giudiziarie competenti, compresi i pubblici ministeri, adottano misure per individuare e accertare i fatti; le persone sospette e le circostanze in ordine a uno o più atti criminali accertati;

c) "operazione di intelligence criminale", una fase procedurale nella quale, in una fase precedente all'indagine penale, un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti;

d) "informazioni e/o intelligence":

con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione quadro si intendano le forze di polizia di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

2) per «indagine penale», «operazione di intelligence criminale» e «informazioni e/o intelligence» si intendano le procedure, le informazioni e i dati secondo quanto rispettivamente stabilito dall'articolo 2, lettere b), c) e d), della decisione quadro;

3) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo» si intendano quelli previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nonché quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;
Omissis»

Art. 16, primo comma, legge n. 121/1981.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Artt. 7 e 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

«Art. 7. (Casi di doppia punibilità.)

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge

legge» si identificano per l'Italia nelle Forze di polizia elencate all'art. 16, primo comma, della legge n. 121/1981. Inoltre, si è provveduto a dettare la definizione dell'espressione "mezzi coercitivi", utilizzata nel contesto della decisione quadro e che non trova equivalenti nel nostro ordinamento.



i) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità incaricate dell'applicazione della legge;

e.

ii) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da enti privati che siano accessibili alle autorità incaricate dell'applicazione della legge senza il ricorso a mezzi coercitivi, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5;

e) "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo" (in seguito denominati "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI"): i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione.

dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi. »

«Art. 8(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione



	<p>vigente;</p> <p>g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;</p> <p>h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;</p> <p>i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;</p> <p>l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;</p> <p>n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;</p> <p>o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;</p> <p>p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della</p>	
--	--	--



medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

g) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella



	<p>competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;</p> <p><i>ll)</i> impossessarsi di una nave o di un aereo;</p> <p><i>mm)</i> provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.</p> <p>2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.</p> <p>3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo. »</p> <p>Legge 14 marzo 2005, n. 41 <i>(Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità).</i></p> <p>Legge 23 marzo 1998, n. 93 <i>(Ratifica ed esecuzione della convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996)</i></p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">SCAMBIO DI INFORMAZIONI E INTELLIGENCE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Comunicazione di informazioni e intelligence.</i></p> <p>1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni e l'intelligence possano essere</p>	<p>Art. 6, comma 3, lett. f), della legge 7 ottobre 2014, n. 154 <i>«Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</i></p> <p>Omissis</p> <p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo</p>	<p>L'art. 3 della decisione quadro richiede uno specifico di adeguamento dell'ordinamento interno. In particolare, i principi di ordine generale, enunciati dai paragrafi 1 e 3 sono recepiti attraverso le disposizioni di dettaglio che disciplinano le richieste di informazioni o intelligence formulate da e alle autorità di <i>law enforcement</i> degli Stati membri e degli altri Paesi</p>



comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge conformemente alla presente decisione quadro.

2. Le informazioni e l'intelligence sono comunicate su richiesta formulata, nei limiti dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale, da un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che svolge un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale.

3. Gli Stati membri provvedono a che la comunicazione di informazioni e intelligence alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate dell'applicazione della legge non sia soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili a livello nazionale per la comunicazione e la richiesta di informazioni e intelligence. In particolare, uno Stato membro non subordina ad un accordo o ad un'autorizzazione giudiziari lo scambio di informazioni o intelligence tra la propria autorità competente incaricata dell'applicazione della legge e l'autorità competente di un altro Stato membro incaricata dell'applicazione della legge, alle quali l'autorità competente richiesta può accedere in una procedura interna senza accordo o autorizzazione giudiziari.

4. Qualora la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto consenta all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta di accedere alle informazioni o all'intelligence

32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

Omissis

f) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

Omissis

Art. 329 c.p.p.

«Art. 329. Obbligo del segreto.

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

- a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.»

Art. 391-quinquies c.p.p.

«391-quinquies. Potere di segretezza del pubblico ministero.

1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.»

associati Schengen (Capo II e Capo III dello schema di decreto).

La previsione del **paragrafo 2** che consente la richiesta di informazioni o *intelligence* alle autorità di *law enforcement*, che svolgono un'indagine penale o un'operazione di intelligence criminale, nel rispetto dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale, è recepita dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto:

a) art. 3, comma 1, relativamente alle richieste formulate dalle autorità nazionali;

b) art. 9, relativamente alle richieste formulate da autorità degli altri Stati membri.

Il paragrafo 4 dell'art. 3 della decisione quadro che subordina la comunicazione delle informazioni o dell'*intelligence* alla preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, è recepita dall'art. 13 dello schema di decreto. Tale disposizione prevede una specifica procedura autorizzatoria da applicarsi nel caso in cui la richiesta si riferisca a informazioni soggette al segreto di indagine di cui agli artt. 329 e 391-quinquies c.p.p..

Il paragrafo 5 dell'art. 3 della decisione quadro è recepito dall'art. 9, comma 1, lett. e). Quest'ultima disposizione stabilisce puntualmente che le autorità nazionali di *law enforcement* comunicano le informazioni o l'*intelligence* fornite da uno Stato terzo con il vincolo di utilizzarle per un determinato scopo



<p>richieste solo con l'accordo o l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta è tenuta a chiedere all'autorità giudiziaria competente l'accordo o l'autorizzazione ad accedere e a scambiare le informazioni richieste. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 1 e 2, per l'adozione della sua decisione l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro richiesto applica le stesse norme dei casi meramente interni.</p> <p>5. Qualora le informazioni o l'intelligence richieste siano state ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo e siano soggette al principio di specialità, la loro trasmissione alle autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge di un altro Stato membro può aver luogo soltanto con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha fornito le informazioni o l'intelligence.</p>		<p>(principio di specialità), solo con il consenso di quest'ultimo.</p>
<p>Articolo 4 <i>Termini per la comunicazione di informazioni e intelligence.</i></p> <p>1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di procedure che consentano loro di rispondere entro otto ore alle richieste urgenti di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione</p>	<p>Articolo 6, comma 3, lett. b) e g) della legge di delegazione comunitaria <i>«Art. 6.(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</i></p> <p>Omissis</p> <p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:</p>	<p>L'art. 4 della decisione quadro onera gli Stati membri a prevedere termini differenziati per la comunicazione delle informazioni o <i>intelligence</i> a seguito di richieste urgenti ovvero di richieste che rivestono un carattere "ordinario".</p> <p>La previsione richiede uno specifico intervento di recepimento che è realizzato dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto:</p> <p>a) art. 11 (in particolare: commi 2 e 3), dove si disciplina il procedimento</p>



<p>della legge può accedere direttamente.</p> <p>2. Se non è in grado di rispondere entro otto ore, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A. Qualora la comunicazione entro il periodo di otto ore di informazioni o intelligence richieste costituisca un onere sproporzionato per l'autorità incaricata dell'applicazione della legge che ha ricevuto la richiesta, questa può postporre la comunicazione. In questo caso detta autorità che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente della posposizione l'autorità incaricata dell'applicazione della legge richiedente e comunica le informazioni o l'intelligence al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni. Il ricorso alle disposizioni del presente paragrafo è riesaminato entro il 19 dicembre 2009⁽⁶⁾.</p> <p>3. Gli Stati membri assicurano che nei casi non urgenti si risponda entro una settimana alle richieste di informazioni e intelligence riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, se le informazioni o l'intelligence richieste sono conservate in una banca dati alla quale un'autorità incaricata dell'applicazione della legge può accedere direttamente. Se non è in grado di rispondere entro una settimana, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che</p>	<p>Omissis</p> <p>b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di <i>intelligence</i> criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;</p> <p>Omissis</p> <p>g) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di <i>intelligence</i>;</p> <p>Omissis»</p>	<p>di comunicazione nei casi di richieste "ordinarie";</p> <p>b) art. 12 (in particolare: commi 1, 3 e 4), dove si disciplina il procedimento di comunicazione in caso di richieste urgenti.</p>
---	--	--



<p>figura nell'allegato A.</p> <p>4. In tutti gli altri casi gli Stati membri provvedono a che le informazioni richieste siano comunicate all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiedente entro quattordici giorni. Se non è in grado di rispondere entro quattordici giorni, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge richiesta ne fornisce i motivi nel formulario che figura nell'allegato A.</p>		
<p>Articolo 5 <i>Richieste di informazioni e intelligence.</i></p> <p>1. Le informazioni e l'intelligence possono essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato laddove vi sia motivo di fatto di ritenere che informazioni e intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro. La richiesta precisa i motivi di fatto e illustra la finalità delle informazioni e dell'intelligence nonché il nesso tra la finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence.</p> <p>2. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che presenta la richiesta non chiede più informazioni o intelligence né indica termini più ravvicinati di quanto necessario per lo scopo per cui sono state richieste.</p> <p>3. Le richieste di informazioni o intelligence riportano almeno le informazioni che figurano</p>	<p>Art. 6, comma 3, lett. c) della legge di delegazione europea. «Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</p> <p>Omissis</p> <p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:</p> <p>Omissis</p> <p>c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia un motivo di fatto per ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto e le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence;</p> <p>Omissis»</p>	<p>L'articolo 5 della decisione quadro stabilisce alcune condizioni di ammissibilità della richiesta di informazioni o intelligence, riguardanti l'individuazione dello Stato membro cui la medesima richiesta va rivolta; la non eccedenza dei dati domandati; l'obbligo di fornire, con la richiesta, almeno le informazioni indicate nel modello in Allegato B alla decisione quadro. La disposizione richiede uno specifico intervento di recepimento che viene realizzato dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto:</p> <p>a) artt. 3 e 4; commi 3 e 5, relativamente alle richieste di informazioni o intelligence formulate dalle autorità di <i>law enforcement</i> nazionali;</p> <p>b) artt. 9, comma 2, e 10, comma 2, relativamente alle richieste formulate dalle autorità degli altri Paesi membri.</p>



<p>nell'allegato B.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 6 <i>Canali e lingua di comunicazione.</i></p> <p>1. Lo scambio di informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro può aver luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. All'atto delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. Tali estremi possono essere modificati in qualsiasi momento. Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni ricevute.</p> <p>2. Le informazioni o l'intelligence sono scambiate anche con l'Europol in conformità alla convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ¹⁷ e con l'Eurojust in conformità alla <i>decisione 2002/187/GAI</i> del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, qualora lo scambio riguardi un reato o un'attività criminale di loro competenza.</p>	<p>Art. 6, comma 3, lett. d) della legge di delegazione europea. «Art. 6. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).</p> <p>Omissis</p> <p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti;</p> <p>Omissis</p> <p>d) determinare i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;</p> <p>Omissis»</p>	<p>L'art. 6 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di adeguamento.</p> <p>In particolare i principi del paragrafo 1, riguardanti la lingua e i canali, attraverso i quali avviene lo scambio di informazioni, sono recepiti dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, dello schema di decreto per quanto concerne la disciplina delle richieste avanzate dalle autorità di <i>law enforcement</i> italiane. Per quanto concerne le richieste formulate dagli altri Stati membri verso l'Italia i predetti principi sono attuati dagli artt. 3 e 10, commi 1 e 3, dello schema di decreto.</p> <p>La clausola di salvaguardia delle modalità di scambio di informazioni con Europol e Eurojust, recata dal paragrafo 2 della decisione quadro, è recepita dall'art. 2, comma 4, dello schema di decreto.</p>



<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Scambio spontaneo di informazioni e intelligence.</i></p> <p>1: Fatto salvo l'articolo 10, le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, senza che sia necessaria alcuna richiesta preventiva, forniscono alle autorità competenti dell'applicazione della legge di altri Stati membri interessati le informazioni e l'intelligence pertinenti qualora sussistano ragioni di fatto per ritenere che dette informazioni e intelligence possano contribuire all'individuazione, alla prevenzione o all'indagine riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI. Le modalità di questo scambio spontaneo sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro che fornisce le informazioni.</p> <p>2: Le informazioni e l'intelligence fornite si limitano a quanto ritenuto utile è necessario per l'individuazione, la prevenzione o l'indagine sui reati o le attività criminali in questione.</p>	<p>Articolo 6, comma 3, lett. i) ed l) della legge di delegazione europea. «Art. 6.(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)</p> <p>Omissis</p> <p>3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:</p> <p>Omissis</p> <p>i) prevedere che, quando le informazioni o l'intelligence richieste da un altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro;</p> <p>l) prevedere che, nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorità competenti di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, tale scambio avvenga conformemente a quanto previsto dalla lettera i).</p> <p>Omissis».</p>	<p>L'art. 7 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di recepimento che è contenuto nell'art. 16 dello schema di decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Protezione dei dati.</i></p> <p>1. Ciascuno Stato membro assicura che le norme fissate in materia di protezione dei dati per l'utilizzo dei canali di comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 siano applicate anche nella procedura per lo scambio di informazioni e intelligence prevista dalla</p>	<p>D. Lgs. n. 196/2003 <i>(Codice in materia di protezione dei dati personali)</i> «Omissis Art. 31(Oblighi di sicurezza) 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità</p>	<p>L'articolo 8 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di adeguamento. In particolare, i principi riguardanti la tutela dei dati personali sono recepiti dalle disposizioni del Capo V (articoli da 17 a 22) dello schema di decreto. In particolare: - l'art. 17 stabilisce le finalità dei trattamenti</p>



presente decisione quadro.

2. L'utilizzo di informazioni e intelligence scambiate direttamente o bilateralmente ai sensi della presente decisione quadro, è soggetto alle disposizioni in materia di protezione dei dati dello Stato membro che le riceve, in cui le informazioni e l'intelligence sono soggette a norme di protezione dei dati identiche a quelle applicabili se fossero state raccolte nello Stato membro che le riceve. I dati personali trattati nell'ambito dell'applicazione della presente decisione quadro sono protetti conformemente alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché, per gli Stati membri che lo hanno ratificato, al suo protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati. Nel trattare dati personali ottenuti ai sensi della presente decisione quadro, le autorità incaricate dell'applicazione della legge dovrebbero altresì tener conto dei principi della raccomandazione R(87) 15 del Consiglio d'Europa che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia.

3. Le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge dello Stato membro a cui sono state fornite informazioni e intelligence ai sensi della presente decisione quadro possono utilizzarle soltanto per gli scopi per i quali

della raccolta.

Art. 32(Oblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico)

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Art. 32-bis(Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali)

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta

dei dati in termini coincidenti alle previsioni dell'art. 1, paragrafo 1, della decisione quadro;

l'art. 18, comma 1, reca la clausola di salvaguardia delle norme che disciplinano le procedure per lo scambio dei dati riguardanti i singoli canali di comunicazione (in

temperanza a quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 1, della decisione quadro). Il

comma 2 prevede che ai trattamenti di dati personali si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo II, Capo I del Codice della privacy, mentre il comma 3, individua i responsabili dei trattamenti dei dati effettuati ai sensi dello schema di decreto;

l'art. 19, in coerenza con i principi dettati dalla decisione quadro 2008/977/GAI,

disciplina gli obblighi di verifica dell'esattezza dei dati ricevuti o comunicati (commi da 1 a 3). Inoltre, vengono previste specifiche modalità di cancellazione dei dati (comma 4), e viene disciplinato l'esercizio del diritto di "blocco" dei dati trattati illecitamente da parte dell'interessato;

l'art. 20 disciplina i diritti dell'interessato, attraverso un rinvio alle disposizioni in materia contenute nell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n.



sono stati forniti a norma della presente decisione quadro o per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la sicurezza pubblica; il trattamento per scopi diversi è consentito soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati ed è soggetto alla legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa solo per quanto consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro che trasmette i dati.

4. Nel fornire le informazioni e l'intelligence a norma della presente decisione quadro, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può imporre, ai sensi della legislazione nazionale, condizioni per l'utilizzo delle informazioni e dell'intelligence all'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che le riceve. Possono essere imposte condizioni anche per la comunicazione dei risultati dell'indagine penale o dell'operazione di intelligence criminale nell'ambito delle quali è avvenuto lo scambio di informazioni e intelligence. L'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge che riceve le informazioni e l'intelligence è vincolata da tali condizioni, eccetto il caso particolare in cui la legislazione nazionale obblighi a derogare alle restrizioni di utilizzazione a favore delle autorità giudiziarie, delle istituzioni legislative o di qualsiasi altro organismo indipendente istituito per legge è incaricato del controllo delle autorità competenti incaricate

violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali; al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono

121/1981. Inoltre, viene previsto - sempre in coerenza con la decisione quadro 2008/977/GAL, l'apposizione di un'indicazione nella pertinenti banca dati, tesa ad evidenziare l'esercizio dei predetti da parte dell'interessato. Per la rimozione di tale indicazione viene fatto rinvio alla disciplina degli articoli da 150 a 152 del D. Lgs. n. 196/2003.

L'art. 21 disciplina le misure di sicurezza implementarsi ai fini di un'adeguata tutela dei dati personali, ribadendo, tra l'altro, l'applicabilità dei principi contenuti negli articoli da 31 a 36 del D. Lgs. n. 196/2013.

I principi dell'art. 8, paragrafo 3 e 4, della decisione quadro, concernenti i limiti di utilizzazione delle informazioni, sono recepiti dalle seguenti disposizioni dello schema di decreto:

- art. 5, comma 2, 3, 4, 5 relativamente alle informazioni fornite dalle autorità di *law enforcement* dei Paesi membri;
- art. 14, comma 2, 3, 4 e 5 relativamente alle informazioni comunicate dalle autorità di *law enforcement* nazionali.



dell'applicazione della legge. In questo caso le informazioni e l'intelligence possono essere utilizzate solo previa consultazione con lo Stato membro che trasmette i dati, tenendo per quanto possibile conto dei suoi interessi e punti di vista. In casi specifici, lo Stato membro che trasmette i dati può chiedere allo Stato membro che li riceve di fornire raggugli circa l'utilizzo e il successivo trattamento delle informazioni e dell'intelligence trasmesse.

tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 33 (Misure minime)

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal



disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 (Adeguamento)

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro



per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Omissis

Art. 53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)

1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del codice:

- a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
- b) articoli da 145 a 151.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, e i relativi titolari.

Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.



3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4: Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55 (Particolari tecnologie)

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56 (Tutela dell'interessato)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57 (Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione



e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e delle successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

Omissis»

Legge 1° aprile 1981, n. 121.

(Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.)

«Art. 10. Controlli.

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma



	<p>dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.</p> <p>4. Espletti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.</p> <p>5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi»</p>	
--	--	--



<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Riservatezza.</i></p> <p>In ogni caso specifico di scambio di informazioni e intelligence le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge tengono debito conto dei requisiti di segretezza delle indagini. A tal fine le autorità competenti incaricate dell'applicazione della legge, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, assicurano la riservatezza di tutte le informazioni e l'intelligence fornite cui sia stato attribuito tale carattere.</p>		<p>Le previsioni dell'art. 9 della decisione quadro richiedono uno specifico intervento di adeguamento normativo.</p> <p>A tal fine, lo schema di decreto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'art. 5, comma 1, che le autorità nazionali di <i>law enforcement</i> garantiscono la riservatezza delle informazioni o dell'<i>intelligence</i> per le quali le autorità o il punto di contatto dello Stato membro hanno comunicato sussistere esigenze di tutela di segretezza di indagini; - l'art. 14, comma 1, prevede che le autorità nazionali di <i>law enforcement</i>, all'atto della comunicazione delle informazioni o dell'<i>intelligence</i>, segnalino alle autorità dello Stato membro l'esistenza di analoghe esigenze di segretezza.
<p style="text-align: center;">Articolo 10 <i>Motivi di rifiuto di fornire informazioni o intelligence.</i></p> <p>1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3 un'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutarsi di fornire le informazioni o l'intelligence solo nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni o intelligence:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto,</p>	<p>Art. 39 della legge 3 agosto 2007. n. 124. <i>(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto).</i></p> <p>«Art. 39. Segreto di Stato.</p> <p>1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.</p> <p>2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono</p>	<p>L'art. 10 della decisione quadro richiede uno specifico intervento di adeguamento dell'ordinamento interno che è realizzato dall'art. 9 dello schema di decreto.</p> <p>Quest'ultima disposizione prevede che le autorità di <i>law enforcement</i> nazionali possano rifiutarsi di comunicare le informazioni o l'<i>intelligence</i>, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sussiste il segreto di Stato; - anche nel caso in cui non sussista il segreto di Stato, le informazioni o l'<i>intelligence</i> sono suscettibili, se comunicate, di recare un pregiudizio per la



<p>o</p> <p>b) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine o di un'operazione di intelligence criminale in corso o la sicurezza di persone;</p> <p>o</p> <p>c) sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.</p> <p>2. Qualora la richiesta riguardi un reato passibile di una pena privativa della libertà di un anno o meno a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, l'autorità competente incaricata dell'applicazione della legge può rifiutare di fornire le informazioni o l'intelligence richiesti.</p> <p>3. L'autorità competente dell'applicazione della legge rifiuta di fornire informazioni o intelligence qualora l'autorità giudiziaria competente non abbia autorizzato l'accesso e lo scambio di informazioni richiesti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.</p>	<p>essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.</p> <p>3. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.</p> <p>4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.</p> <p>5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.</p> <p>6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p> <p>7. Decorso quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.</p> <p>8. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni.</p> <p>9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.</p> <p>10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il</p>	<p>sicurezza della Repubblica;</p> <p>- sussiste un segreto di indagine;</p> <p>- le informazioni o l'intelligence riguardano i nominativi delle fonti confidenziali degli organi di polizia ovvero dei Servizi di informazione e sicurezza.</p>
---	---	--



	<p>provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.</p> <p>11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.»</p> <p>Articoli 203, 329 e 391-quinquies c.p.p..</p> <p><i>«Art.203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.</i></p> <p>1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [c.p.p. 191].</p> <p>1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni».</p> <p><i>«Art. 329. Obbligo del segreto.</i></p> <p>1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.</p> <p>2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.</p> <p>3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:</p> <p>a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;</p> <p>b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni».</p> <p><i>«Art. 391-quinquies. Potere di segretazione del pubblico ministero.</i></p> <p>1. Se sussistono specifiche esigenze</p>	
--	---	--



	<p>attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.</p> <p>2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie».</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>Attuazione.</i></p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 19 dicembre 2008 ^(*).</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi che incombono loro in forza della presente decisione quadro. In base a queste ed altre informazioni fornite dallo Stato membro su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2010, una relazione sull'attuazione della presente decisione quadro. Il Consiglio, anteriormente al 19 dicembre 2011, esamina in quale misura</p>		<p>L'art. 11 della decisione quadro non richiede uno specifico intervento di adeguamento normativo.</p>



<p>gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro ⁽⁹⁾.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 12 <i>Relazioni con altri strumenti.</i></p> <p>1. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 46 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ⁽¹⁰⁾ sono sostituite dalle disposizioni della presente decisione quadro nella misura in cui riguardano lo scambio di informazioni e di intelligence ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale da essa previsto.</p> <p>2. La decisione del Comitato esecutivo di Schengen, del 16 dicembre 1998, riguardante la cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 51, 3a rev.) ⁽¹¹⁾, e la decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999, riguardante il miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili (SCH/Com-ex (99) 18) ⁽¹²⁾, sono abrogate.</p> <p>3. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente</p>		<p>L'art. 12 della decisione quadro non richiede uno specifico intervento di adeguamento normativo.</p>



decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

4. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire gli obiettivi della medesima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per lo scambio di informazioni e intelligence che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente decisione quadro.

5. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 3 e 4 non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

6. Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 19 dicembre 2007, gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 3 che vogliono continuare ad applicare ⁽³⁾.

7. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 4, entro tre mesi dalla loro firma, o, per gli strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione quadro, dalla loro entrata in vigore.



<p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Entrata in vigore.</i></p> <p>La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006</p>		<p>L'art. 13 della decisione quadro non richiede uno specifico intervento di adeguamento normativo.</p>
---	--	--

